

**CIRCOLARE N. 6 DEL 5 MARZO 2021**

**IMPOSIZIONE DIRETTA**

**Rivalutazione dei beni d'impresa e riconoscimento fiscale dei maggiori  
valori iscritti in bilancio**

---

## ABSTRACT

La circolare analizza le tematiche applicative di maggior rilievo relative alla disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa e di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali contenuta nell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 (cd. "decreto Agosto"), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.

La disciplina in parola, pur essendo modellata sullo stesso schema di altre leggi di rivalutazione e di riallineamento introdotte in passato, presenta non poche peculiarità che la rendono di particolare interesse per le imprese.

## PROVVEDIMENTI COMMENTATI

---

**Art. 110 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126**

---

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
1. Il rapporto tra l'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 e le altre discipline di rivalutazione/riallineamento	p. 8
2. La rivalutazione	p.12
2.1 Ambito soggettivo	p.12
2.2. Tempistica della rivalutazione	p.12
2.3. I beni rivalutabili	p.13
2.4. Modalità e limiti della rivalutazione	p.18
2.5. L'imposta sostitutiva	p.21
2.6. Gli effetti fiscali della rivalutazione	p.23
2.7. Il saldo attivo di rivalutazione	p.24
3. Il riallineamento	p.29
3.1. Ambito soggettivo	p.30
3.2. Tempistica del riallineamento	p.31
3.3 Ambito oggettivo	p.31
3.4. Modalità di determinazione e di versamento dell'imposta sostitutiva	p.39
3.5. Effetti del riallineamento	p.43
3.6. La costituzione della riserva vincolata	p.48

## **Introduzione**

L'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 (cd. "decreto Agosto") contiene una misura di grande interesse per le imprese.

Nell'ottica di favorire il rafforzamento patrimoniale e di attenuare le conseguenze sui bilanci della crisi economica dovuta all'emergenza pandemica Covid-19 viene introdotta la possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio successivo a quello dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (e, cioè, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2020).

In termini generali, la facoltà di effettuare rivalutazioni dei beni di impresa ai fini civilistici e fiscali non è di per sé una particolare novità. Nelle leggi di bilancio che si sono susseguite nel tempo, infatti, il legislatore ha previsto in più occasioni questa facoltà e lo ha fatto, per lo più, riaprendo i termini per avvalersi della disciplina introdotta dalla legge n. 342 del 2000 e dai relativi decreti di attuazione (d.m. n. 162 del 2001 e d.m. n. 86 del 2002).

L'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020, pur muovendosi sullo stesso piano e richiamando, in quanto compatibili, le norme della citata legge n. 342 del 2000 e le relative disposizioni attuative, presenta alcuni elementi di novità che possono rendere questa disciplina particolarmente appetibile.

Volendo fornire un quadro di insieme, la rivalutazione può essere effettuata dalle società di capitali, dagli enti commerciali e, più in generale, dai soggetti titolari di un reddito di impresa che non adottino, in sede di redazione del proprio bilancio, i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Oggetto della rivalutazione sono i beni materiali, i beni immateriali e le partecipazioni di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e ancora esistenti al termine dell'esercizio successivo. Sono esclusi gli immobili e gli altri beni alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività di impresa (cd. beni merce).

La rivalutazione, da eseguire come detto nel bilancio dell'esercizio 2020, può riguardare anche un singolo bene e può essere operata ai soli fini civilistici o anche con effetto fiscale. Per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES dell'IRAP e delle eventuali addizionali con aliquota del 3%. L'imposta può essere corrisposta in tre

rate annuali di pari importo – senza interessi – a partire dal 2021 ed è dovuta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Con riguardo ai beni ammortizzabili, la rivalutazione può essere effettuata con uno dei tre metodi previsti dal d.m. n. 162 del 2001 e, cioè, mediante incremento proporzionale del costo storico e del fondo ammortamento - in modo tale da mantenere invariata la durata iniziale del processo di ammortamento - con incremento del solo costo storico ovvero con riduzione del fondo ammortamento preesistente o, ancora, con un metodo “misto” mediante aumento del costo e riduzione del fondo.

I maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione, ove non imputati al capitale sociale (*rectius* ove non correlati ad un corrispondente aumento del capitale sociale)<sup>1</sup>, vanno rilevati in contropartita di un'apposita riserva di patrimonio netto (cd. saldo attivo di rivalutazione)<sup>2</sup>. La riserva in questione può essere ridotta con delibera dell'assemblea straordinaria. In caso di utilizzo della riserva a copertura perdite (che può essere deciso, come vedremo, anche dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio<sup>3</sup>) non si possono distribuire utili futuri prima della sua ricostituzione, a meno che la riserva stessa non venga ridotta in misura corrispondente con l'anzidetta delibera dell'assemblea straordinaria.

Qualora la rivalutazione venga eseguita anche ai fini fiscali, il saldo attivo da rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta da assoggettare a tassazione in caso di distribuzione ai soci<sup>4</sup>. È possibile rimuovere, in tutto o in parte, il vincolo e rendere la riserva in questione liberamente distribuibile mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10% che può essere corrisposta in tre rate negli stessi termini previsti per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

---

<sup>1</sup> Ricordiamo infatti che ai sensi dell'art. 13 della legge n. 342 del 2000 la riserva di rivalutazione può essere “imputata al capitale”, può cioè essere utilizzata per l'aumento gratuito di capitale. Al riguardo, è stato peraltro messo in evidenza che “*Non può dubitarsi [...] che la riserva da rivalutazione sia utilizzabile al fine dell'aumento gratuito del capitale sociale (cfr., in particolare, art. 13, l. n. 342/2000), anche se è necessaria la preventiva formazione della riserva, con esclusione, pertanto, dell'imputazione diretta a capitale del saldo da rivalutazione monetaria*” (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 140-2011/I).

<sup>2</sup> La riserva in questione viene rilevata al netto delle imposte differite passive dovute sui maggiori valori iscritti, qualora questi ultimi siano rimasti privi di riconoscimento fiscale, ovvero al netto della imposta sostitutiva sulla rivalutazione, laddove la rivalutazione abbia assunto anche una rilevanza fiscale.

<sup>3</sup> Cfr. nota 34.

<sup>4</sup> In presenza di una rivalutazione solo civilistica, come vedremo, la riserva non è invece soggetta al regime fiscale della sospensione d'imposta.

Alla facoltà di rivalutare i beni di impresa si aggiunge, come ulteriore opzione, quella di procedere al riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili presenti in bilancio. Questa opzione opera quindi solo sul piano fiscale ed è concessa anche alle imprese che in sede di redazione del proprio bilancio adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In base alla versione originaria dell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 l'opzione per il riallineamento era accessibile solo con riguardo alle divergenze tra valori contabili e fiscali relative ai beni suscettibili di rivalutazione. Anche alla luce del costante orientamento dell'Amministrazione finanziaria erano quindi escluse dall'ambito oggettivo della disciplina del riallineamento, tra l'altro, le immobilizzazioni immateriali che non fossero rappresentate da beni giuridicamente tutelati come l'avviamento o gli oneri pluriennali eventualmente iscritti in bilancio.

Questa limitazione però non appariva in linea con l'evoluzione registratasi in relazione alle altre discipline del riallineamento che prescindono ormai dal requisito della esistenza di un bene immateriale giuridicamente tutelato. Per questo motivo, venendo incontro alle istanze delle imprese, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha inserito il nuovo comma 8-*bis* in base al quale il riallineamento è ammesso anche in relazione all'avviamento e altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (cfr. l'art. 1, comma 83, della legge di bilancio 2021).

Per ottenere il riallineamento occorre procedere al versamento di un'imposta sostitutiva anch'essa con aliquota del 3% e con le medesime modalità previste per quella dovuta in caso di rivalutazione.

Anche in caso di riallineamento, a fronte dei maggiori valori riallineati, occorre apporre un vincolo corrispondente sulle riserve di patrimonio netto dell'impresa. La riserva vincolata è in regime di sospensione di imposta e può essere affrancata con il versamento di una imposta sostitutiva del 10% con le stesse regole previste per il saldo attivo da rivalutazione.

Quanto alla decorrenza degli effetti fiscali, sia nell'ipotesi di rivalutazione che in caso di riallineamento, i maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva rilevano a partire dall'esercizio successivo rispetto a quello della loro effettuazione. In particolare, ai fini della deduzione degli ammortamenti, rilevano già a partire dal 2021.

Tuttavia, nel caso di realizzo di un bene rivalutato (tramite cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'impresa) prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (cd. periodo di sorveglianza), le plusvalenze/minusvalenze sono determinate sulla base dei valori esistenti prima della rivalutazione e l'imposta sostitutiva nel frattempo versata sui beni ceduti viene riaccreditata come credito di imposta. Analogo meccanismo è previsto in caso di cessione di beni oggetto di riallineamento durante il periodo di sorveglianza<sup>5</sup>.

Dalla sintetica descrizione sopra riportata si comprende che la disciplina in commento presenta significative peculiarità rispetto ad altre analoghe opzioni concesse in passato e basate anch'esse sul modello della legge n. 342 del 2000. In particolare, meritano di essere rimarcati per la loro importanza, i seguenti tratti distintivi:

- a) la possibilità di effettuare una rivalutazione anche ai soli fini civilistici, senza dover assolvere alcuna imposta sostitutiva;
- b) la facoltà di operare la rivalutazione anche per singolo bene, senza dover procedere necessariamente per categorie omogenee;
- c) la previsione di un'aliquota unificata (3%) e notevolmente ridotta rispetto a quella prevista in passato<sup>6</sup>;
- d) la decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori affrancati a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione/riallineamento (effetto prima differito a partite dal terzo esercizio successivo)<sup>7</sup>;
- e) l'estensione dell'ambito oggettivo della disciplina del riallineamento anche all'avviamento e alle altre attività immateriali iscritte in bilancio.

Proprio in considerazione delle peculiarità della disciplina in commento la fondazione OIC ha recentemente elaborato e posto in consultazione un nuovo documento

<sup>5</sup> La particolarità, come vedremo, è che, pur non essendo previsto un periodo di sorveglianza *ad hoc* dall'art. 110 in commento, con riguardo al riallineamento si applica in quanto compatibile quello stabilito dal d.m. n. 86 del 2002 (art. 3 e 5). Dunque, anche con riferimento al riallineamento, è da ritenersi che gli effetti dell'opzione vengano meno in caso di cessione prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento sia stato eseguito.

<sup>6</sup> Basti pensare che la rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla legge di bilancio 2020 – art. 1 commi da 696 a 704 della legge n. 160 del 2019 – prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

<sup>7</sup> Cfr. art. 1, commi 696-704, della l. n. 160/2019 (legge bilancio 2020).

interpretativo volto a fornire indicazioni contabili per le imprese che intendano avvalersi di questa nuova opportunità di rivalutazione dei beni di impresa (documento interpretativo n. 7).

Con questa premessa, nei successivi paragrafi ci soffermeremo sugli aspetti tecnici e applicativi più rilevanti della disciplina dell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020, tenendo anche conto del documento OIC appena ricordato nella versione (non definitiva) posta in consultazione e rinviando, per il resto, anche alle nostre precedenti circolari di commento delle pregresse leggi di rivalutazione<sup>8</sup>.

### **1. Il rapporto tra l'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 e le altre discipline di rivalutazione/riallineamento**

La disciplina dell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 ha un ambito oggettivo di applicazione che viene a sovrapporsi in tutto o in parte con quello riferibile ad altre disposizioni.

Alcuni di questi regimi alternativi di riallineamento/rivalutazione sono stati introdotti dai vari decreti legge emanati allo scopo di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid 19. Altri – specie con riguardo all'ipotesi di riallineamento – sono regimi di carattere generale.

In particolare, con riguardo alla prima categoria di fattispecie (quella relativa cioè alla rivalutazione), merita ricordare che l'art. 12-ter del d.l. n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità) ha prorogato la possibilità di avvalersi della disciplina di rivalutazione contenuta nell'art. 1, commi 696 e ss. della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) prevedendo che tale rivalutazione può essere effettuata – per i beni già posseduti al termine del 2018 – anche nei bilanci relativi agli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 (ossia – in caso di esercizio coincidente con l'anno solare – nel 2020, nel 2021 o nel 2022). È chiaro che per chi ritenga di operare la rivalutazione nel 2020, il regime di rivalutazione dell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 è certamente più conveniente rispetto a quello oggetto di proroga sia per quanto attiene all'aliquota della imposta sostitutiva che per quanto attiene alla decorrenza dei relativi effetti<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. le circolari Assonime nn. 51 del 2001, 52 del 2002, 18 del 2004 e 23 del 2006, 30 del 2009 e 20 del 2014.

<sup>9</sup> L'imposta sostitutiva è infatti pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili e il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo



Sempre nell'ambito delle misure concorrenti anti Covid 2019, va anche ricordato che l'art. 6-*bis* del d.l. n. 23 del 2020, ha introdotto in favore delle imprese operanti nel settore alberghiero e termale – che non adottino in sede di redazione del proprio bilancio i principi contabili IAS/IFRS – la possibilità di avvalersi di un regime di rivalutazione del tutto gratuito dei beni d'impresa (con esclusione dei beni merce) e delle partecipazioni di controllo e di collegamento. La rivalutazione in parola può essere effettuata, per categorie omogenee di beni, nel bilancio 2020 o nel bilancio 2021. Ai fini fiscali i maggiori valori sono riconosciuti per quanto attiene alla deduzione degli ammortamenti a partire dallo stesso esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione mentre ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze rilevano a partire dal quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione. Il saldo attivo da rivalutazione è una riserva in sospensione di imposta che può essere affrancata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. In questo caso, la rivalutazione gratuita è certamente un regime più favorevole rispetto a quello in commento<sup>10</sup>.

Con riguardo, invece, al regime di riallineamento l'ambito di operatività dell'art. 110 si interseca con quello di molte altre discipline che in vario modo consentono di attribuire una rilevanza fiscale ai maggiori valori contabili iscritti in bilancio rispetto ai corrispondenti valori fiscali.

Come è noto, nel vigente ordinamento sono presenti vari regimi opzionali di riallineamento, tra i quali occorre ricordare:

- a) la disciplina di riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda mediante il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota a scaglioni dal 12% al 16% (art. 176 comma 2 *ter* TUIR, richiamato dall'art. 172, comma 10 *bis*, e 173, comma 15 *bis*, TUIR);
- b) la disciplina di riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda iscritti a titolo di avviamento o di altre attività immateriali mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% (art. 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008). Nel caso dell'avviamento,

rispetto a quello in cui la rivalutazione venga eseguita (art. 1, commi 699 e ss. della legge n. 160 del 2019).

<sup>10</sup> Il citato art. 6-*bis* prevede altresì la possibilità di avvalersi del riallineamento gratuito delle divergenze tra valori contabili e fiscali per i medesimi beni per i quali è ammessa la rivalutazione.

l'importo affrancato è deducibile in cinque annualità a partire dall'esercizio successivo a quello di versamento dell'imposta;

- c) la disciplina di riallineamento applicabile in sede di prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS (o di adozione di nuovi principi) che permette di recepire i maggiori valori contabili iscritti (e le relative qualificazioni contabili) con il pagamento dell'imposta ordinaria, laddove si proceda con il cd. metodo del saldo globale, ovvero con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, qualora si proceda per singola fattispecie (art. 15, comma 3, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008);
- d) la disciplina di riallineamento degli ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore dedotti in via extracontabile - le cd. eccedenze da quadro EC - mediante il versamento di un'imposta sostitutiva a scaglioni dal 12% al 16% (art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007).

Ciò posto, sembra logico ritenere che l'opzione per il riallineamento qui in esame sia esercitabile anche in relazione ai disallineamenti che potrebbero altrimenti essere oggetto delle altre discipline appena ricordate.

Un primo elemento che depone in questo senso è il fatto che la disciplina in commento è imperniata, come le altre già riproposte in passato, sullo schema delineato dalla legge n. 342 del 2000 e dai relativi decreti di attuazione.

Con riferimento alle pregresse opzioni di rivalutazione/riallineamento dei beni di impresa, la stessa Agenzia delle entrate ha confermato che il riallineamento può riguardare *“tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti”* (cfr. la circolare 13/e del 2014; *idem* la circolare n. 14/e del 2017). Ed ha altresì esplicitato che rilevano non solo le fattispecie in cui il disallineamento sia la risultante dell'iscrizione di maggiori valori contabili ma anche quelle in cui si sia generato per effetto della deduzione extracontabile di quote di ammortamento (cfr. la circolare 18/e del 2006).

Questa conclusione è ancorata ad un dato normativo specifico. L'art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 stabilisce che il regime di riallineamento è applicabile *“per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo”*.

Il fatto di aver richiamato una disciplina che già in passato è stata concepita come applicabile senza distinzione a tutte le tipologie di disallineamento lascia

evidentemente intendere che anche l'opzione in esame possa ben riguardare anche fattispecie comuni ad altre discipline di riallineamento.

In secondo luogo, va considerato che quando il legislatore ha voluto creare delle regole di priorità di accesso alle varie opzioni di riallineamento potenzialmente concorrenti tra di loro lo ha fatto in forma esplicita.

Ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alla facoltà di riallineare i maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (art. 176, comma 2 ter, del TUIR). Il decreto attuativo 25 luglio 2008 ha stabilito espressamente che occorre comunque sempre applicare prioritariamente la disciplina specifica di affrancamento delle divergenze da quadro EC. Analoga previsione è stata introdotta nell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 relativamente alle fattispecie di riallineamento da FTA (*First Time Adoption*) o da adozione di nuovi principi contabili internazionali in presenza di divergenze relative alla valutazione dei beni fungibili e all'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (cfr. l'art. 15, comma 7, del d.l. n. 185 del 2008).

A *contrariis*, è quindi da ritenersi che, laddove il legislatore non abbia stabilito con apposita previsione che si debba necessariamente applicare una determinata disciplina di riallineamento, sia ben possibile avvalersi indifferentemente di una disciplina di riallineamento alternativa, come quella dell'art. 110 che qui interessa, che investa la medesima fattispecie.

Del resto, va considerato che l'assenza di una regola di coordinamento tra il riallineamento ex art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 e quello già delineato per il quadro EC, probabilmente, non è casuale e tiene conto del fatto che il regime in commento, a stretto rigore, non produce i medesimi effetti dei cd. riallineamenti "tradizionali". Con riferimento all'art. 110, infatti, se è vero che l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 3% è inferiore rispetto a quella dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in base alle altre discipline di riallineamento (ivi compresa quella del riallineamento da quadro EC), è altrettanto vero che – come meglio vedremo in seguito – occorre anche vincolare una riserva in sospensione d'imposta che può esse resa liberamente distribuibile con il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, cosa che non accade nel caso di ricorso ad altri regimi opzionali.

In terzo luogo, merita osservare che, pur quando le divergenze tra valori contabili e fiscali siano caratterizzate da una disciplina opzionale che regola in modo specifico la

possibilità di addivenire al riallineamento, va tenuto conto che le leggi di rivalutazione in generale e l'opzione ex art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 in particolare hanno carattere straordinario e *una tantum* e non si configurano come regimi validi in modo permanente e con la stessa valenza di quelli tradizionali. In questo senso, le opzioni di riallineamento collegate alle leggi di rivalutazione/riallineamento come quella in esame hanno natura di *lex specialis* rispetto alla disciplina generale e, in quanto tali, devono sempre poter prevalere in base ai principi generali tra discipline concorrenti. In quest'ottica, è da ritenersi che la presenza di una disciplina alternativa congegnata in modo specifico per talune fattispecie di disallineamento non sia di ostacolo ad avvalersi dell'opzione per il riallineamento ai sensi dell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020.

## 2. La rivalutazione

### 2.1 Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 110 testualmente concede la facoltà di avvalersi della rivalutazione alle sole società di capitali e agli enti commerciali, con la stessa tecnica dell'art. 1, comma 696, della legge n. 160 del 2019<sup>11</sup>.

Tuttavia, lo stesso art. 110 fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni della legge n. 342 del 2000. In virtù del richiamo all'art. 15 della legge in questione, la rivalutazione può quindi essere effettuata da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e cioè, anche da imprese individuali, società di persone, enti non commerciali e stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti all'estero.

### 2.2. Tempistica della rivalutazione

La rivalutazione va effettuata, come accennato, nel bilancio successivo a quello dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e, cioè, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio 2020.

---

<sup>11</sup> Cfr. l'art. 110, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 "1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, il comma 2, secondo periodo, dell'art. 110 prevede che tali soggetti possono effettuare la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 qualora il bilancio in questione venga approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020 e cioè dopo il 14 ottobre 2020<sup>12</sup>.

Non era chiaro tuttavia se, per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, rimanesse ferma la possibilità di operare la rivalutazione, in alternativa, anche nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e cioè nel bilancio dell'esercizio 2020-2021<sup>13</sup>.

L'Agenzia delle entrate si è espressa sul punto nella risposta a interpello n. 640 del 2020. Secondo l'Agenzia, la modifica apportata in sede di conversione del d.l. n. 104 del 2020 è volta ad accordare ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio in corso al 31 dicembre 2019 lasciando impregiudicata la facoltà di avvalersene, in alternativa, nell'esercizio successivo (ossia in quello in corso al 31 dicembre 2020)<sup>14</sup>.

### **2.3. I beni rivalutabili**

Quanto all'ambito oggettivo della rivalutazione, anche alla luce dei chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle entrate, sono rivalutabili;

- a) le immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature ecc.) e immateriali (brevetti, marchi, licenze, ecc.), ammortizzabili e non ammortizzabili;

<sup>12</sup> Cfr. l'art. 110, comma 2 del d.l.n. 104 del 2020 "2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente".

<sup>13</sup> Sembrava comunque doversi escludere che le imprese in questione potessero effettuare la rivalutazione in entrambi i bilanci e cioè prima nel 2019-2020 e poi nel bilancio 2020-2021 perché in tal modo alle imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare sarebbero state offerte opportunità più ampie rispetto a quelle riconosciute alle altre imprese.

<sup>14</sup> La facoltà di anticipare la rivalutazione - si legge nella risposta - ha la finalità di consentire alle imprese in questione di avvalersi della rivalutazione nel bilancio che ha maggiormente risentito degli effetti dell'emergenza pandemica Covid 19. La risposta conferma che non è possibile comunque avvalersene in entrambi gli esercizi.

- b) le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie<sup>15</sup>.

La norma precisa che sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Per costante orientamento, tuttavia, la rivalutazione è parimenti esclusa per tutti i beni-merce<sup>16</sup>.

In coerenza con le precedenti leggi di rivalutazione e con quanto stabilito dal d.m. 162 del 2001, è ammessa la rivalutazione dei beni interamente ammortizzati così come quella delle immobilizzazioni in corso (cfr. l'art. 2 del d.m. n. 162 del 2001).

Con riguardo alle immobilizzazioni immateriali, l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che rilevano ai fini della rivalutazione soltanto i beni che siano espressione di diritti giuridicamente tutelati (licenze, marchi, brevetti, diritti di concessione, *know how*, ecc.). In questo senso ha affermato che non è possibile rivalutare l'avviamento o gli oneri pluriennali (es. le spese di sviluppo o quelle di impianto e di ampliamento)<sup>17</sup>.

Presupposto per la rivalutazione è che i beni risultino iscritti in bilancio sia al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell'esercizio successivo (in corso al 31 dicembre 2020)<sup>18</sup>.

In relazione a questo requisito è stata sollevata da più parti la questione della possibilità di accedere alla rivalutazione in relazione a beni che, pur essendo giuridicamente esistenti, non siano stati evidenziati in passato come tali tra le attività.

<sup>15</sup> Il riferimento alle sole partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie si rinviene nell'art. 10 della legge n. 342 del 2000. L'allocatione tra le immobilizzazioni finanziarie, così come il rapporto di controllo o di collegamento, deve risultare già dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

<sup>16</sup> Cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/e del 2017: *"si chiarisce, al riguardo, come - per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione - l'esclusione dalla disciplina riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce"*.

<sup>17</sup> Cfr. la circolare n. 14/e del 2017 secondo cui la disciplina è applicabile alle *"immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni..."* non sono riaddebitabili *"l'avviamento, i costi pluriennali"*.

<sup>18</sup> Il d.m. n. 162 del 2001, all'art. 2, precisa: *"4. Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse"* e, quindi alle relative risultanze di bilancio.

Nel comparto dei beni immateriali è frequente, ad esempio, il caso in cui le spese relative alla registrazione di un marchio siano state imputate a conto economico<sup>19</sup> ovvero l'ipotesi in cui i beni immateriali siano stati rilevati in passato attraverso la capitalizzazione delle spese di sviluppo.

La questione è controversa.

Al riguardo sembrerebbe infatti logico che i beni materiali e immateriali effettivamente esistenti al termine dell'esercizio precedente (di cui l'impresa sia ancora titolare) possano essere rivalutati anche quando non siano stati evidenziati come tali nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In questo senso, come già osservato in altra sede (cfr. le nostre circolari n. 13 del 2001 e n. 23 del 2006), sembra deporre il fatto che sono pacificamente riallineabili i beni completamente ammortizzati (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/e del 2017) e che, con riguardo ai beni immateriali, lo stesso d.m. n. 162 del 2001 specifica che rileva il fatto che, pur essendosi già esaurito l'ammortamento, si tratti di beni giuridicamente tutelati<sup>20</sup>. Se, quindi, sono rivalutabili i beni completamente ammortizzabili non vi sono motivi per ritenere che non debbano esserlo anche quelli in relazione ai quali sia stata operata una diretta imputazione delle relative spese a conto economico, tenuto conto che tale imputazione è equivalente ad una forma di ammortamento integrale del bene<sup>21</sup>.

Del resto la stessa Agenzia delle entrate, con riferimento alla disciplina di rivalutazione dei beni immobili d'impresa di cui all'art. 15, comma 16 e ss. del d.l. n. 185 del 2008 – che richiama anch'essa testualmente l'iscrizione del bene in bilancio non solo nell'esercizio della rivalutazione ma anche nell'esercizio precedente – ha affermato che il requisito in esame è richiesto *“allo scopo di escludere dalla rivalutazione i beni di acquisizione più recente”* (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 210/e del 2009). La *ratio* del requisito di iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio precedente è quindi

<sup>19</sup> Come pure si può verificare il caso che un marchio esista e sia giuridicamente tutelato come marchio di fatto e non come marchio registrato.

<sup>20</sup> Cfr. l'art. 2 del d.m. n. 162 del 2001: *“2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia”*.

<sup>21</sup> A conferma di ciò lo stesso d.m. n. 162 del 2001 (art. 2) contempla la rivalutabilità anche dei beni di valore inferiore a 516 euro, ancorché per questi ultimi sia stata effettuata una imputazione diretta a conto economico.



quella di evitare che possano essere oggetto di rivalutazione beni che non esistevano nel patrimonio dell'impresa e siano eventualmente acquisiti nello stesso anno in cui venga effettuata la rivalutazione.

In considerazione di ciò, l'Agenzia ha ritenuto che tale finalità possa essere comunque soddisfatta nei casi in cui, pur in assenza di una formale iscrizione in bilancio *“è comunque possibile dimostrare oggettivamente la presenza di beni del patrimonio dell'impresa”* già a partire dall'esercizio precedente a quello di riferimento<sup>22 23</sup>.

In favore di questa soluzione depone anche una recente risposta della DRE Lombardia resa nota dalla stampa specializzata, secondo cui, per l'appunto, sono rivalutabili anche i beni immateriali non iscritti in bilancio purché detti beni godano di una tutela giuridica sulla base della normativa vigente. A tali conclusioni la DRE Lombardia giunge sulla base dell'*iter* argomentativo dianzi illustrato: se è vero che sono rivalutabili i beni immateriali non più iscritti in bilancio perché già completamente ammortizzati, allo stesso modo devono ritenersi rivalutabili anche i beni immateriali che non sono mai stati iscritti in bilancio purché si tratti di beni immateriali che godono di una tutela giuridica secondo la normativa in vigore.

Sennonché, non mancano indicazioni in senso contrario da parte dell'Agenzia delle entrate. Con una risposta del 2004, anch'essa resa nota dalla stampa di settore, l'Agenzia delle entrate ha infatti negato la rivalutazione di un bene immateriale oggetto di tutela giuridica a motivo, per l'appunto, della non iscrizione di detto bene nell'attivo di bilancio. Più in particolare, secondo questa impostazione solo l'iscrizione in bilancio può essere considerata un *“oggettivo elemento dimostrativo della consistenza economica del bene immateriale”* o, per meglio dire, solo ove capitalizzate *“le spese cessano di essere tali e rilevano come beni”*.

In questo senso negativo si esprime anche la più recente risposta a interpello n. 180 del 2019 con la quale l'Agenzia delle entrate ha espresso il convincimento che non possono essere rivalutati i beni gratuitamente devolvibili di una impresa concessionaria che era subentrata ad altra impresa concessionaria; e ciò proprio a causa della carenza del requisito della previa iscrizione in bilancio.

<sup>22</sup> La questione esaminata nella risoluzione n. 210/e del 2009 riguardava beni immobili non presenti nel bilancio precedente perché appartenenti a consorzi già in liquidazione coatta amministrativa e tornati *in bonis* ovvero perché già ceduti mediante atti di compravendita nel frattempo dichiarati nulli.

<sup>23</sup> Come pure, con particolare riferimento ai marchi esistenti, ma che non risultino iscritti in bilancio, la stessa Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di avvalersi del regime di ripartizione delle plusvalenze (cfr. la risoluzione 9/611 del 1991 e la risposta a interpello n. 19 del 2020).



Si è venuta dunque a creare una situazione di incertezza e per questo motivo auspichiamo un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria<sup>24 25</sup>.

Sempre con riguardo ai marchi, taluno ha posto il dubbio che, poiché l'OIC 24 prevede che la vita utile di tali beni non possa superare i 20 anni, l'eventuale rivalutazione di un marchio posseduto da più di 20 anni non possa dar luogo in futuro allo stanziamento di quote di ammortamento, ma solo all'eventuale rilevazione di svalutazioni da *impairment*. Tuttavia, il fatto che sia possibile rivalutare un marchio posseduto da più di 20 anni – in ipotesi già interamente ammortizzato – perché ancora giuridicamente tutelato dovrebbe di per sé confermare che si tratta di un asset che può fornire all'impresa utilità ulteriori, giustificando la prosecuzione del processo di ammortamento.

Altra fattispecie che pone delicati problemi interpretativi è quella dei beni in leasing. Ci si domanda in proposito se possano rivalutarsi solo i beni che siano stati riscattati entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 ovvero se sia sufficiente la presenza di un contratto di leasing in essere al 31 dicembre 2019 e che il riscatto del bene sia avvenuto nell'esercizio con riferimento al quale si effettua la rivalutazione. A questo proposito la bozza del documento interpretativo OIC n. 7 conferma la tesi tradizionale e cioè quella secondo cui è necessario che il bene in leasing sia stato già riscattato al termine dell'esercizio precedente rispetto a quello della rivalutazione<sup>26</sup>.

Sotto altro profilo il documento OIC n. 7 non prende posizione sulla rivalutazione dei beni d'impresa in caso di affitto di azienda. Secondo la posizione espressa in più occasioni dall'Agenzia delle entrate (cfr., da ultimo, la circolare n. 14/e del 2017), qualora nel contratto di affitto di azienda sia stato stabilito, in conformità al disposto

<sup>24</sup> Il punto è stato sottoposto anche all'attenzione dell'OIC in sede di consultazione al documento interpretativo n. 7 e meriterebbe comunque un chiarimento.

<sup>25</sup> Si discute anche, in dottrina, circa la rivalutabilità dei marchi di fatto, ossia dei marchi che vengono utilizzati per contraddistinguere beni o servizi ma che non sono stati registrati. Anche i marchi di fatto sono tutelati da parte dell'ordinamento (cfr. l'art. 2571 del c.c. e l'art. 12, comma 1 del Codice della proprietà industriale), sia pure in modo più circoscritto rispetto ai marchi registrati. Il punto è delicato e meriterebbe un approfondimento.

<sup>26</sup> La stessa conclusione è stata recentemente ribadita dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risposte rese nell'incontro con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2021): *“Con riferimento ai beni in leasing, in coerenza con quanto già chiarito in via di prassi (circolare 11/E del 2009), occorre evidenziare che per la rivalutazione è necessario che gli immobili oggetto di rivalutazione siano iscritti tanto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo. Considerato che possono essere rivalutati i soli beni di proprietà, si ritiene che per quanto riguarda i beni detenuti in leasing la rivalutazione possa essere eseguita dall'utilizzatore solo se abbia esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019”*.

dell'art. 2561 c.c., che l'affittuario sia gravato dall'obbligo di mantenere in efficienza i beni ammortizzabili – e che possa dedurre i relativi ammortamenti ex art. 102, comma 8, del TUIR – la rivalutazione deve essere effettuata dall'affittuario stesso e al termine del rapporto di affitto il bene rivalutato e la riserva da rivalutazione si trasferiscono al concedente. È da ritenersi che questa soluzione debba valere non solo quando l'affittuario abbia preso in carico i beni dell'azienda oggetto del contratto di affitto – impostazione che a nostro avviso dovrebbe essere la più corretta – ma anche qualora non lo abbia fatto e, quindi, anche nell'ipotesi in cui i beni non trovino evidenza nel bilancio dell'affittuario relativo all'esercizio precedente rispetto a quello della rivalutazione.

Ciò detto, va ricordato che – come già accennato – la rivalutazione può essere operata anche per singolo bene (mentre in precedenza occorreva procedere per categorie omogenee salvo che per i beni immateriali).

A questo proposito, nel caso in cui si intenda procedere alla rivalutazione di un immobile comprensivo dell'area sottostante o pertinenziale rimane ferma la possibilità di rivalutare separatamente l'area e il fabbricato, così come del resto era stato ritenuto in precedenza in considerazione del fatto che l'area e il fabbricato rientravano in categorie omogenee diverse (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/e del 2017).

#### **2.4. Modalità e limiti della rivalutazione**

Nel rinviare alle previsioni dei decreti attuativi della legge n. 342 del 2000 (d.m. n. 162 del 2001 e n. 86 del 2002) l'art. 110 richiama le modalità tecniche e i criteri applicativi già adottati in relazione a precedenti leggi di rivalutazione e già oggetto di plurimi documenti di prassi di commento da parte nostra.

Con riguardo ai beni ammortizzabili è consentito scegliere tra tre metodi alternativi per effettuare la rivalutazione:

- 1) l'incremento contestuale del costo storico e del fondo ammortamento in modo da mantenere invariata la durata originaria del piano di ammortamento. Ad esempio, si ipotizzi che *ante* rivalutazione, un bene abbia un costo storico di 100 e un fondo ammortamento di 70, che il coefficiente tabellare di ammortamento sia pari al 10% e che il maggior valore da iscrivere a seguito della rivalutazione sia 30. Assumendo che il bene abbia una vita utile residua di tre anni, per mantenere intatta la durata originaria del piano di ammortamento il

costo storico del bene dovrà essere incrementato a 200 e il fondo ammortamento a 140;

- 2) l'imputazione del maggior valore ad incremento del costo storico. Riprendendo l'esempio precedente, *post* rivalutazione il costo storico del bene diventa 130 mentre il fondo ammortamento rimane di 70;
- 3) l'imputazione del maggior valore a riduzione del fondo ammortamento. Il maggior valore di 30, *post* rivalutazione, viene rilevato mantenendo il costo storico del bene a 100 e riducendo il fondo ammortamento da 70 a 40.

Nella bozza del documento interpretativo n. 7 dell'OIC si osserva che *“l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione”* (par. 13). Dal punto di vista civilistico, quindi, è da ritenersi che, a parità di vita utile, le quote di ammortamento stanziati in bilancio debbano essere identiche a prescindere dal metodo adottato. Nel nostro esempio, ipotizzando che la vita utile rimanga invariata, il valore netto *post* rivalutazione (60) andrebbe perciò comunque ripartito nelle tre annualità residue, dando luogo allo stanziamento di quote di ammortamento di 20 indipendentemente dal metodo di rivalutazione prescelto.

Tuttavia, sul piano fiscale, gli effetti che derivano dall'adozione dei tre metodi di rivalutazione rimangono assai diversi. Il limite di deduzione degli ammortamenti, infatti, è calcolato ai fini dell'IRES applicando il coefficiente tabellare al costo storico fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che:

- con il primo metodo, il nuovo costo storico diviene pari a 200, gli ammortamenti deducibili sono esattamente pari a quelli stanziati in bilancio ( $200 \cdot 10\% = 20$ ) e si consegue la massima accelerazione della deduzione delle quote di ammortamento rispetto a quanto avveniva *ante* rivalutazione (si assume per semplicità, che in precedenza fossero stanziati quote di ammortamento di 10, ossia pari al coefficiente tabellare del 10% sul costo originario di 100);
- con il secondo metodo, il costo storico *post* rivalutazione è di 130, sicché gli ammortamenti stanziati in bilancio (20) sono deducibili, in ciascun esercizio, nei limiti di 13, il che comporta una maggior deduzione rispetto al passato (10), ma anche un allungamento della durata del piano di ammortamento fiscale rispetto a quello civilistico;

- con il terzo metodo, infine, poiché il costo storico *post* rivalutazione rimane pari a 100, le quote di ammortamento deducibili sono identiche a quelle dedotte *ante* rivalutazione (10). In questo caso, il differimento nella deduzione delle quote di ammortamento stanziato in bilancio (20) è ancora più significativo.

La scelta tra i tre metodi, come riconosciuto dall'Agenzia delle entrate nella stessa circolare n. 57/e del 2001, è discrezionale purché vengano rispettati i limiti civilistici della rivalutazione<sup>27</sup>.

L'art. 11 della legge n. 342 del 2000 fissa un limite massimo alla rivalutazione, stabilendo che il valore iscrivibile *post* rivalutazione non può eccedere il valore economico effettivamente attribuibile al bene. Per determinare tale valore si può fare riferimento alternativamente al valore di mercato ovvero al cd. valore interno da determinarsi in funzione della capacità produttiva e della effettiva possibilità di utilizzazione del bene.

A ciò va aggiunto che nel caso di adozione del metodo sub 1 o sub 2 (incremento contestuale del costo storico e del fondo ammortamento ovvero incremento del solo costo storico) l'Agenzia delle entrate ha sempre messo in rilievo che il costo storico *post* rivalutazione non può comunque eccedere il valore di sostituzione del bene, intendendo per tale il costo di acquisto di un bene nuovo del medesimo tipo ovvero il valore attuale del bene aumentato dei costi da sostenere per il ripristino della sua funzionalità originaria (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/e del 2006 e la circolare Assonime n. 13 del 2001).

Sempre per i beni ammortizzabili è anche ammessa la possibilità di avvalersi di un metodo misto che combini le modalità sub 2 (incremento del costo storico) e 3

---

<sup>27</sup> Cfr. la circolare n. 57/e del 2001: *“D. Relativamente ai beni materiali e immateriali ammortizzabili, l'art. 5 del D.M. di attuazione prevede tre diverse modalità tecniche di rivalutazione. Fermo restando il rispetto dei criteri civilistici di redazione del bilancio, la scelta tra le modalità previste è totalmente discrezionale anche nel caso in cui la rivalutazione sia in tutto o in parte finalizzata ad eliminare l'effetto di ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie? Qual è il metodo utilizzabile per rivalutare beni che hanno subito ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie?”*

*R. La rivalutazione dei beni può essere liberamente effettuata utilizzando, nel rispetto dei criteri civilistici, uno dei metodi previsti dall'art. 5 del D.M. di attuazione. E ciò anche nel caso in cui si intenda rivalutare beni che hanno subito maggiori ammortamenti in applicazione di norme tributarie. Né l'utilizzo di metodi diversi influenza l'omogeneità del criterio di rivalutazione che, all'interno della stessa categoria, deve essere rispettato. Si riportano, in allegato, alcuni esempi che illustrano il calcolo della rivalutazione con l'utilizzo dei tre metodi consentiti”.*

(riduzione del fondo ammortamento), purché si rispettino i limiti massimi della rivalutazione (cfr. la circolare n. 13/e del 2014 e n. 14 /e del 2017).

Con riguardo alle partecipazioni in società non quotate il limite economico è rappresentato dal valore proporzionalmente attribuibile alle partecipazioni possedute sulla base del valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata. Sempre per quanto concerne le partecipazioni, la rivalutazione può essere effettuata anche in caso di adozione del criterio di valutazione dell'*equity method*. Tuttavia, in questo caso la rivalutazione non consente di proseguire nella valutazione delle partecipazioni con il medesimo criterio per il futuro e implica di dover transitare al criterio del costo (circolare Assonime n. 13 del 2001).

Naturalmente la rivalutazione può essere effettuata anche per importo inferiore al limite del valore economico del bene.

I criteri adottati ai fini della rivalutazione e il rispetto del limite del valore economico devono essere indicati e attestati dagli amministratori e dal collegio sindacale nelle rispettive relazioni. Gli amministratori devono altresì annotare la rivalutazione effettuata nella nota integrativa e nell'inventario indicando altresì il costo originario e le precedenti rivalutazioni effettuate sul bene.

Dal punto di vista contabile, la rivalutazione viene operata al termine dell'esercizio e, pertanto, *"nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati"* (cfr. il punto 15 della bozza del documento interpretativo n. 7 dell'OIC). La rivalutazione è compatibile con la disciplina contenuta nell'art. 60, commi 7 *bis* e ss. del d.l. n. 104 del 2020 che consente alle imprese di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020<sup>28</sup>. Naturalmente, qualora l'impresa si sia avvalsa di tale facoltà la rivalutazione sarà operata per importo inferiore rispetto a quanto sarebbe avvenuto nell'ipotesi di stanziamento degli ammortamenti.

## 2.5. L'imposta sostitutiva

Qualora si intenda attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione contabile occorre effettuare il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 3%.

<sup>28</sup> Per un'analisi di tale disciplina si fa rinvio alla circolare Assonime n. 2 del 2021.

L'imposta in questione può essere versata in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L'esercizio dell'opzione per attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione deve intendersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori e dell'imposta sostitutiva (cfr. in tal senso la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/e del 2009)<sup>29</sup>.

È da ritenersi che anche la scelta di operare la rivalutazione anche ai fini fiscali possa essere effettuata per singolo bene.

Ciononostante, la scelta in questione può essere effettuata solo per l'intero ammontare della rivalutazione, non essendo prevista la possibilità di attribuire rilevanza parziale ai maggiori valori iscritti in bilancio.

Questa regola pone un particolare problema interpretativo in tutti i casi in cui, *ante* rivalutazione, il valore fiscale del bene risulti eventualmente superiore rispetto al corrispondente valore contabile.

Si assuma, ad esempio, che il valore contabile netto del bene sia 80 e quello fiscale sia pari a 100, e si ipotizzi di rivalutare il bene di 40 iscrivendolo *post* rivalutazione per un valore netto di 120. In questa ipotesi ci si potrebbe domandare se l'imposta sostitutiva debba calcolarsi su 40, ossia sul maggiore valore contabile netto iscritto, ovvero solo sulla differenza tra il valore contabile netto *post* rivalutazione (120) e il valore fiscale preesistente (100).

La questione è stata affrontata in passato dall'Agenzia delle entrate. Nella circolare n. 57/e del 2001 è stata esaminata la fattispecie in cui si intendeva procedere alla rivalutazione di un bene che presentava un valore fiscale superiore rispetto a quello contabile in considerazione del fatto che il bene stesso era stato oggetto di una svalutazione non dedotta. Si chiedeva se l'imposta sostitutiva dovesse essere calcolata o meno al netto dell'importo della svalutazione pregressa.

Secondo l'Agenzia, in una fattispecie di questo tipo, non è consentito scomputare dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva l'importo corrispondente al maggior valore fiscale rispetto a quello contabile esistente *ante* rivalutazione<sup>30</sup>. In alternativa, chiarisce

<sup>29</sup> In assenza dell'opzione, l'iscrizione dei maggiori valori contabili che rimangano privi di rilevanza fiscale richiederà anche lo stanziamento delle corrispondenti imposte differite passive.

<sup>30</sup> Ciò vuol dire, in termini generali, che, tornando al nostro esempio, in caso di iscrizione di un maggior valore contabile netto di 40 questo importo dovrà essere assoggettato integralmente ad imposizione

sempre l'Agenzia nella citata circolare, prima della rivalutazione rimane sempre possibile operare una ripresa di valore e quindi, ripristinare preliminarmente il valore contabile del bene in modo da allinearlo a quello fiscale.

È chiaro che si può anche presentare il caso inverso in cui, *ante* rivalutazione, il valore contabile netto del bene risulti superiore rispetto a quello fiscale. Si pensi ad esempio ad un bene con valore contabile di 100 e valore fiscale di 90 che venga rivalutato a 150. Anche in questa ipotesi la base di computo dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione è pari all'importo dei maggiori valori contabili iscritti ( $150-100=50$ ). L'ulteriore disallineamento di 10, invece, non si riallinea obbligatoriamente nell'ambito della rivalutazione ed è destinato a rimanere anche in futuro salvo che l'impresa non intenda fruire della disciplina di riallineamento (apponendo un ulteriore vincolo sulle riserve per l'importo riallineato di 10).

## 2.6. Gli effetti fiscali della rivalutazione

Come evidenziato nella parte introduttiva, gli effetti fiscali della rivalutazione si vengono a produrre a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione, ossia – in caso di esercizio coincidente con l'anno solare – dal 2021<sup>31</sup>.

In particolare, a partire da tale successivo esercizio, la deduzione degli ammortamenti potrà avvenire fin da subito tenendo conto degli effetti della rivalutazione e nella misura risultante dal metodo scelto tra le alternative ammesse per effettuare la rivalutazione dei beni ammortizzabili.

A partire dal 2021, i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione assumono rilevanza anche ai fini:

- a) della quantificazione del limite di deduzione delle spese di manutenzione previsto dall'art. 102, comma 7, del TUIR;
- b) del *test* per l'individuazione delle società non operative (art. 30 della legge n. 724 del 1994)<sup>32</sup>.

---

sostitutiva, con la conseguenza che se il valore fiscale iniziale risultava superiore rispetto a quello contabile, questo disallineamento è destinato a rimanere invariato anche *post* rivalutazione.

<sup>31</sup> Anche per questo motivo, in caso di rivalutazione con effetto fiscale non è previsto lo stanziamento di imposte differite in quanto, per l'appunto, a differenza di precedenti regimi di rivalutazione, i maggiori valori di bilancio hanno rilevanza fiscale coincidente con quella contabile (*rectius* sia contabilmente che fiscalmente la rivalutazione ha effetto dal 2021).



Per quanto attiene, invece, alla determinazione delle plus/minusvalenze, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione è soggetto ad un periodo di sorveglianza ed è differito all'inizio del quarto periodo di imposta successivo a quello della rivalutazione.

In caso di cessione, destinazione a finalità estranee all'impresa o assegnazione del bene prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione, le plus/minusvalenze vengono determinate sulla base dei valori *ante* rivalutazione. In tal modo, in pratica, gli effetti del riallineamento vengono posti nel nulla. L'imposta sostitutiva relativa ai beni ceduti viene riaccreditata e il relativo importo viene iscritto ad incremento del saldo attivo di rivalutazione (art. 3, comma 3, del d.m. n. 86/2002).

## 2.7. Il saldo attivo di rivalutazione

I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione vanno iscritti in contropartita del capitale o accantonati in un'apposita riserva di patrimonio netto: il cd. saldo attivo da rivalutazione (cfr. l'art. 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000).

Le modalità di rilevazione contabile e il regime fiscale della riserva in questione si differenziano a seconda che la rivalutazione venga effettuata ai soli fini civilistici o anche ai fini fiscali<sup>32</sup>.

Nel primo caso (rivalutazione solo civilistica) il saldo dovrà essere evidenziato al netto delle imposte differite passive da rilevare per tener conto del fatto che i maggiori valori contabili iscritti a seguito della rivalutazione siano rimasti privi di riconoscimento fiscale.

La riserva in questione, essendo formata da utili non effettivamente realizzati, è soggetta a particolari vincoli civilistici. Il regime delineato dall'art. 13 della legge n. 342 del 2000 replica in qualche modo le regole di salvaguardia del capitale sociale. In particolare, la riserva in questione può essere ridotta solo con l'osservanza della

<sup>32</sup> Si segnala comunque che per gli immobili a destinazione abitativa per i primi due periodi di imposta trova applicazione un coefficiente ridotto sia per la determinazione della soglia dei ricavi (4% in luogo del 6%) che per la determinazione del reddito (3% in luogo del 4,75%).

<sup>33</sup> È da notare che, poiché la scelta di rivalutare ai soli fini civilistici o anche ai fini fiscali può essere operata per singolo bene, la riserva complessivamente iscritta in bilancio può essere in parte soggetta al regime civilistico e fiscale delle rivalutazioni e per altra parte soggetta alle sole regole civilistiche della rivalutazione (rectius: la riserva complessivamente iscritta potrebbe risultare soggetta la regime di sospensione solo in parte). Vi sono anche altri casi in cui si può riscontrare un saldo attivo di rivalutazione con natura fiscale "bivalente": si pensi ad esempio al caso di una rivalutazione con rilevanza anche fiscale a seguito della quale i) l'affrancamento del saldo avvenga soltanto in misura parziale, ovvero, ii) per effetto della cessione di alcuni beni rivalutati, scatti, per tali beni, la regola della *recapture* della rivalutazione.



disciplina dell'art. 2445, commi 2 e 3, del c.c., ossia con delibera dell'assemblea straordinaria con formalità analoghe a quelle previste in caso di riduzione del capitale sociale (compreso il termine di 90 giorni per l'eventuale opposizione dei creditori). Inoltre, in caso di utilizzazione a copertura delle perdite (che può essere attuato, come accennato, con l'assemblea ordinaria che approva il bilancio)<sup>34</sup> non si può procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva in questione non sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente dall'assemblea straordinaria in analogia a quanto previsto dall'art. 2433, comma 3, c.c. in caso di riduzione del capitale sociale per la copertura delle perdite<sup>35</sup>.

Qualora, invece, la rivalutazione venga effettuata con rilevanza anche fiscale, il saldo attivo da rivalutazione verrà evidenziato in bilancio per importo corrispondente ai maggiori valori iscritti al netto dell'imposta sostitutiva dovuta a tal fine.

Dal punto di vista civilistico anche in questo caso si rendono applicabili le regole sopra ricordate che subordinano la riduzione della riserva ad una delibera dell'assemblea straordinaria e che, in caso di utilizzo a copertura perdite precludono la distribuzione degli utili futuri fino alla ricostituzione della riserva stessa (salvo che non ne venga deliberata la riduzione).

A ciò si aggiunge anche un vincolo di natura fiscale nel senso che la riserva, ove distribuita ai soci, concorre a formare l'imponibile della società e il reddito imponibile dei percipienti (art. 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000). Si tratta cioè di una riserva in sospensione di imposta tassabile in caso di distribuzione ai soci.

<sup>34</sup> Nelle precedenti edizioni del regime di rivalutazione – che sul punto contengono statuizioni del tutto identiche a quelle dell'attuale regime – erano sorte alcune incertezze. Taluni avevano sostenuto che l'utilizzo del saldo a copertura di perdite dovesse essere deliberato dall'assemblea straordinaria. Noi, al contrario, abbiamo espresso il convincimento che tale utilizzo potesse essere deciso – come normalmente accade per le altre riserve – dall'assemblea ordinaria. Ciò trova conferma nel disposto della norma la quale stabiliva all'epoca e stabilisce tuttora che in caso di "*utilizzazione della riserva a copertura di perdite*" non si può far luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con delibera dell'assemblea straordinaria non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. Se ne evince che il legislatore consente l'impiego del saldo per la copertura di perdite anche senza la maggioranza dell'assemblea straordinaria e proprio per questo impone di ricostituirlo con gli utili futuri o di ridurlo *ex post* con delibera dell'assemblea straordinaria. Naturalmente nulla vieta di disporre l'utilizzo del saldo a copertura di perdite con delibera dell'assemblea straordinaria per rendere definitiva tale copertura.

<sup>35</sup> La peculiarità è che, pur essendo richiesta una delibera dell'assemblea straordinaria, si può prescindere dalle formalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2445 c.c.

In particolare, la distribuzione determina l'emersione di materia imponibile per importo pari alla riserva distribuita aumentata della corrispondente imposta sostitutiva già iscritta in precedenza a riduzione della riserva stessa. Al contempo, l'imposta sostitutiva versata viene riaccreditata fermo restando, che i maggiori valori iscritti con rilevanza fiscale continuano a trovare riconoscimento fiscale per effetto della tassazione piena della riserva<sup>36 37</sup>.

<sup>36</sup> Come detto, la riserva da rivalutazione diviene tassabile a seguito della distribuzione ai soci mentre non lo è in caso di utilizzo a coperture perdite.

Si segnala, tuttavia, che in una risposta ad interpello (la n. 316 del 2019) l'Agenzia delle entrate ha esaminato la fattispecie in cui il saldo attivo da rivalutazione era stato imputato a diretta compensazione contabile con un disavanzo da annullamento emerso a seguito di una fusione per incorporazione (in quanto il disavanzo stesso costituiva espressione di perdite pregresse dell'incorporata). In questa fattispecie l'Agenzia è giunta ad affermare che, non trattandosi formalmente della copertura di una perdita di esercizio, questa forma di utilizzo sarebbe idonea a dar luogo ad una tassazione della riserva (e che il contribuente avrebbe ben potuto utilizzare in compensazione altre riserve disponibili).

Questa conclusione non è condivisibile sia perché, sotto il profilo sostanziale, l'azzeramento del disavanzo di annullamento è una rilevazione sintetica di perdite pregresse effettivamente subite, sia in considerazione del fatto che anche questa forma di utilizzo non determina comunque alcuna attribuzione o arricchimento per i soci sicché non si giustifica una sua ripresa a tassazione.

Quanto al rilievo secondo cui si sarebbero potute utilizzare le altre riserve "libere" esistenti in bilancio, è bene notare che se si aderisse a questa tesi ad analoga conclusione si dovrebbe conseguentemente giungere nel caso di una normale copertura di perdite; nel senso cioè che anche in questo caso, in presenza di riserve disponibili oltre il saldo, la copertura delle perdite dovrebbe prioritariamente essere attuata con tali riserve, ma non ci sembra che il punto sia mai stato oggetto di contestazioni in passato.

<sup>37</sup> Un tema ulteriore si può presentare quando la riserva (il saldo attivo da rivalutazione) ai fini civilistici risulti più ampia rispetto a quella soggetta a vincolo di sospensione di imposta (cfr. la precedente nota 33) e viene utilizzata in parte. In questo caso ci si potrebbe chiedere quale sia la natura delle somme distribuite ai soci e cioè se si riferiscano alla parte vincolata o a quella libera della riserva. Come è evidente non si tratta di un tema di portata civilistica relativo alle riserve che possono essere utilizzate a tale fine bensì di una questione puramente fiscale.

Secondo alcuni dovrebbe trovare applicazione, per connessione logico sistematica, il principio di carattere antielusivo previsto nell'ipotesi in cui una riserva di rivalutazione venga imputata ad aumento del capitale; fattispecie, questa, in cui in caso di successiva riduzione del capitale si assume distribuita prioritariamente *"la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve"* (art. 13, comma 4, della l. n. 342/2000).

Nella nostra circolare 30 del 2009 abbiamo al contrario sostenuto che in linea di principio sembrerebbe logico ritenere che eventuali utilizzi per la distribuzione siano fiscalmente irrilevanti fino a quando il saldo residuo non sia sceso al di sotto del limite richiesto dalla rivalutazione cui è stata data rilevanza anche fiscale; entro tale limite, infatti, il vincolo imposto dalla normativa fiscale di indisponibilità del saldo per la distribuzione deve, comunque, ritenersi rispettato. Ciò comporta, in altri termini, l'adozione di un criterio di prioritaria incidenza degli utilizzi del saldo sulla quota di riserva non in sospensione.

In quest'ottica, osservavamo, dovrebbe anche assumersi che, viceversa, in ipotesi di utilizzi diversi dalla distribuzione che non determinano il presupposto del recupero a tassazione – quale l'imputazione a copertura di perdite – la riduzione del saldo debba incidere prioritariamente sulla parte della riserva soggetta a sospensione.

Per svincolare la riserva dal regime di sospensione d'imposta e renderla liberamente distribuibile, è possibile – come già anticipato – versare un'imposta sostitutiva con aliquota del 10%. L'imposta in questione va versata entro gli stessi termini di scadenza dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione (art. 110, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020)<sup>38</sup>.

Un tema che si pone, al riguardo, è quello della base imponibile da assumere ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta per affrancare la riserva.

A questo proposito va ricordato che in relazione alle precedenti leggi di rivalutazione l'Agenzia delle entrate ha costantemente affermato che la base imponibile dell'imposta sostitutiva da versare per rendere liberamente disponibile il saldo attivo da rivalutazione è costituita dall'importo della riserva stessa aumentato dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione (cfr., da ultimo, le circolari 13/e del 2014 e 14/e del 2017). A questa conclusione, secondo l'Agenzia, si dovrebbe pervenire per effetto del combinato disposto dell'art. 4 del d.m. n. 86 del 2002 e dell'art. 13 della legge n. 342 del 2000 i quali prevedono che, in caso di distribuzione, la riserva concorre a formare l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi non nel suo importo contabile, ma nel suo ammontare aumentato dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Si assume, in sostanza cioè, che, siccome l'imposta sostitutiva da affrancamento della riserva è una soluzione alternativa rispetto all'imposizione ordinaria prevista in caso distribuzione della riserva, anche la prima debba essere commisurata alla medesima base di computo.

Sul punto, però, si è manifestato recentemente un orientamento della Suprema Corte di Cassazione che giunge a diverse conclusioni (cfr. Cassazione nn. 8598 e 9509 del 2018, n. 32204 del 2019 e nn. 11326 e 19772 del 2020). Secondo questo orientamento, l'imposta sostitutiva andrebbe calcolata sull'importo della riserva così come risultante in bilancio, ossia al netto dell'imposta sostitutiva da rivalutazione. Si

---

In favore di questa tesi, aggiungiamo, va pure considerato che il saldo attivo da rivalutazione, anche per la parte non soggetta a vincolo di sospensione è pur sempre una riserva di utili ai fini fiscali. In quest'ottica, la tesi qui in esame potrebbe trovare ulteriore conforto nella presunzione di cui all'art. 47 del TUIR, in base alla quale si assume che laddove venga deliberata la distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente le riserve di utili purché non soggette al regime di sospensione.

Attesa la delicatezza della questione, auspichiamo un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria.

<sup>38</sup> Le imprese avevano chiesto di poter avere un termine più ampio per manifestare con maggiore cognizione di causa questa opzione, ma la norma non è stata modificata.

sostiene a tal fine che l'imposta da affrancamento, pur essendo correlata a quella prevista per la rivalutazione, ha una sua autonomia sicché deve essere calcolata sull'importo della riserva stessa, così come contabilmente rilevata in bilancio e non su quello della rivalutazione (così come accade assumendo la riserva al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione). A ciò si aggiunge che non sarebbe corretto fare riferimento a quanto accade in caso di distribuzione del saldo da rivalutazione. Nell'ipotesi di distribuzione, infatti, la rilevanza della riserva al lordo dell'imposta sostitutiva da rivalutazione si giustifica in quanto tale imposta viene contestualmente riaccreditata mentre nel caso di affrancamento e di eventuale successiva distribuzione della riserva non vi è alcun riaccredito dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione<sup>39</sup>.

Si auspica quindi che l'Amministrazione voglia fornire gli opportuni chiarimenti tenendo anche conto del consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi nel frattempo.

In ogni caso, l'imposta sostitutiva per l'affrancamento è indeducibile e può essere imputata in tutto o in parte a riduzione della riserva iscritta in bilancio (cfr. il comma 477 della legge n. 311 del 2004, richiamato dall'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020)<sup>40</sup>.

Al di là dell'opzione e del pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, il saldo da rivalutazione potrebbe divenire liberamente distribuibile anche in un'altra particolare fattispecie e, cioè, nel caso (e nella misura) in cui i beni rivalutati vengano ceduti prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (art. 3, comma 3,

<sup>39</sup> Peraltro – come da noi osservato nella circolare n. 52 del 2002 – inizialmente la stessa Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto che l'imposta da affrancamento dovesse essere commisurata al saldo attivo di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva con riguardo alla disciplina del d.l. n. 41/95 che consentiva, tra l'altro, l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione previsti dalle leggi n. 408/90 e n. 413/91. In proposito, la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 aveva chiarito che “... la citata aliquota va applicata sull'ammontare dei predetti saldi attivi di rivalutazione risultanti dal bilancio ... corrispondente alla rivalutazione a suo tempo operata, al netto delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione stessa ...”. In considerazione di ciò evidenziavamo che sembrava logico che lo stesso approccio dovesse valere in relazione alla disciplina di affrancamento allora introdotta dall'art. 3, commi da 1 a 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. la circolare Assonime n. 52 del 2002).

<sup>40</sup> Si segnala peraltro che lo stesso art. 110 parla dell'imposta da affrancamento come di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ponendo il dubbio che in caso di distribuzione (senza affrancamento) la riserva possa concorrere eventualmente anche alla formazione della base imponibile del tributo regionale.

La questione era stata già affrontata dall'Agenzia delle entrate, nella circolare 57/e del 2001. In quella sede l'Agenzia ha escluso la rilevanza IRAP delle distribuzioni delle riserve iscritte in base alla legge n. 342 del 2000 osservando che l'art. 9, comma 2, del d.m. n. 162 del 2001 stabilisce espressamente che, in caso di distribuzione, la riserva distribuita (al lordo della imposta sostitutiva sulla rivalutazione) concorre alla sola formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. È quindi da ritenersi che la distribuzione in parola non sia comunque soggetta ad IRAP.

del d.m. n. 86 del 2002). Ripetiamo ancora che, in questo caso le plus/minusvalenze vengono calcolate sulla base del costo del bene *ante* rivalutazione e l'imposta sostitutiva viene riaccreditata con corrispondente incremento del saldo da rivalutazione. Ciò vuol dire che, per questa parte, il saldo attivo da rivalutazione viene ad assumere la stessa natura delle riserve iscritte in caso di rivalutazione con effetti solo civilistici che, come già detto, non sono soggette al regime di sospensione d'imposta.

### 3. Il riallineamento

Accanto alla disciplina della rivalutazione, l'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 contempla, come ulteriore opportunità, quella di avvalersi di una opzione per il riallineamento dai valori fiscali ai maggiori valori contabili presenti in bilancio.

Come è noto, questa possibilità era già prevista sia dalla legge n. 342 del 2000 sia dalle varie disposizioni che nel corso del tempo hanno riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa.

In linea generale, il riallineamento opera solo ai fini fiscali e non comporta di per sé, a differenza della rivalutazione, incrementi patrimoniali. È altrettanto vero però che anche il riallineamento può dar luogo a benefici sul piano contabile perché a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva consente il rilascio a conto economico delle imposte differite passive (ad aliquota piena) corrispondenti ai maggiori valori contabili che, *ante* riallineamento, erano privi di riconoscimento fiscale.

Occorre inoltre evidenziare fin da subito che l'opzione per il riallineamento può essere esercitata in via autonoma rispetto a quella della rivalutazione e, quindi, è accessibile anche qualora l'impresa decida di non rivalutare i beni ovvero scelga di avvalersi della rivalutazione ai soli fini civilistici<sup>41</sup>. È altrettanto vero però che la rivalutazione e il riallineamento, come già accennato, possono anche operare congiuntamente. In relazione al medesimo bene che abbia un valore contabile superiore al corrispondente valore fiscale la rivalutazione determina l'iscrizione e l'eventuale riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto rispetto al dato contabile preesistente mentre il

<sup>41</sup> Cfr. l'art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 secondo cui *"L'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo"*.

riallineamento può essere utilizzato per colmare il divario preesistente tra maggiore valore contabile e valore fiscale<sup>42</sup>.

Va inoltre ricordato che il riallineamento, già in relazione alle precedenti leggi di rivalutazione, pur potendo operare in parallelo rispetto alla rivalutazione, era contraddistinto da alcune peculiarità. Ad esempio, già in passato era previsto che il riallineamento potesse essere effettuato per singolo bene quando invece la rivalutazione era ammessa solo per categorie omogenee, come pure che il riallineamento potesse essere effettuato anche dalle imprese IAS *adopter* che invece erano escluse dalla rivalutazione.

Il d.l. n.104 del 2020, come vedremo meglio in appresso, ha, per certi versi, attenuato e per altri versi, accentuato gli elementi di specificità del riallineamento.

### 3.1. Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo del riallineamento ricomprende innanzitutto tutte le imprese che possono avvalersi della rivalutazione. Quindi, possono optare per il riallineamento tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che non adottano nella redazione del proprio bilancio/rendiconto i principi contabili internazionali.

Sono altresì abilitati a fruire della disciplina di riallineamento anche le imprese IAS *adopter*. Per questa categoria di imprese dunque – così come previsto da precedenti leggi di rivalutazione – il riallineamento rappresenta l'unica opportunità a disposizione<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Come vedremo meglio in appresso, a differenza della rivalutazione che opera sui valori dei beni espressi alla chiusura dell'esercizio 2020 (*rectius* alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il riallineamento opera con riguardo alle differenze tra valori contabili e fiscali risultanti al termine dell'esercizio precedente e che ancora permangano al termine dell'esercizio 2020. In alcuni casi, tuttavia, – secondo una tesi che esamineremo meglio in seguito – sembrerebbe possibile tener conto anche degli ulteriori disallineamenti formati nello stesso esercizio in cui viene operata la rivalutazione; il che consentirebbe anche in questo caso ai due regimi di poter essere utilizzati congiuntamente ad integrazione l'uno dall'altro.

<sup>43</sup> L'esclusione delle imprese IAS *adopter* dal regime di rivalutazione è probabilmente dovuta al fatto che lo IAS 16 e lo IAS 38 non contemplano l'eventualità di far riferimento al costo rivalutato né tantomeno ammettono la possibilità di adottare i metodi alternativi di valutazione previsti dall'art. 5 del d.m. 162 del 2001. Ammettendo la rivalutazione, quindi, si sarebbe potuti addivenire alla redazione di bilanci non IAS *compliant*.

È stato invero proposto, in dottrina, di ammettere la rivalutazione nei limiti in cui l'iscrizione di maggiori valori contabili sia consentita dagli IAS che permettono talora di fare riferimento al *fair value* in alternativa al costo. Una soluzione del genere avrebbe però legittimato più che altro un cambiamento nei criteri di



### 3.2. Tempistica del riallineamento

Come per la rivalutazione, anche il riallineamento deve avvenire nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 e, cioè, nel 2020.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il discorso è più complesso: per queste imprese, come già ricordato, l'art. 110 comma 2, secondo periodo, contempla la possibilità di operare la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019 – ove il relativo bilancio sia stato approvato *“successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione”* del decreto legge n. 104/2020 (*rectius* successivamente al 14/10/2020) – ovvero in quello dell'esercizio successivo. Questa possibilità come già ricordato, è stata confermata nella risposta ad interpello n. 640 del 2020.

Nulla viene specificato, invece, né nell'art. 110 né nella risposta citata, con riguardo all'opzione di riallineamento per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare. Sul punto, per ragioni logico sistematiche è da ritenersi che anche il riallineamento possa essere operato con la medesima scansione temporale prevista per la rivalutazione e cioè, alternativamente, o nell'esercizio in corso al 31.12.2019 – in caso di bilancio ancora non approvato all'anzidetta data – ovvero in quello successivo. In questo senso depone il fatto che sia l'art. 14 della legge n. 342 del 2000 che l'art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 in termini generali fanno riferimento ai disallineamenti relativi ai beni che potrebbero essere oggetto di rivalutazione. Sembra pertanto logico che i soggetti che hanno la facoltà di scegliere se effettuare la rivalutazione nell'esercizio 2019/2020 oppure nell'esercizio 2020/2021 possano operare la medesima scelta anche con riferimento al riallineamento.

### 3.3. Ambito oggettivo

Come in passato, l'art. 14 della legge n. 342 del 2000, così come richiamato dall'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020, prevede che i beni suscettibili di essere riallineati sono gli stessi beni indicati dall'art. 10 della medesima legge e, cioè, quelli per i quali è possibile avvalersi della rivalutazione.

Nel rinviare all'analisi già svolta nel precedente par. 2.3 sono quindi riallineabili i beni materiali e immateriali (ammortizzabili e non ammortizzabili), nonché le partecipazioni di controllo e di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie di cui all'art.

---

valutazione in precedenza adottati (es. il passaggio dal criterio del costo al cd. *revaluation model*) piuttosto che una vera e propria rivalutazione.

2359 c.c., con esclusione dei cd. beni merce risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e ancora presenti al termine dell'esercizio successivo. Per le imprese IAS *adopter*, inoltre, come già previsto in precedenza sono riallineabili tutte le partecipazioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-*bis*, del TUIR (e cioè le partecipazioni che non si considerano detenute per la negoziazione) anche ove non si tratti di partecipazioni di controllo o di collegamento.

La novità più rilevante, tuttavia, risiede nella previsione introdotta dal nuovo comma 8-*bis* dell'art. 110 inserito dalla legge di bilancio 2021, giusta la quale *“Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”*.

Come accennato, nelle precedenti edizioni del riallineamento associato ai regimi di rivalutazione, il rinvio allo stesso perimetro dei beni rivalutabili implicava che fossero escluse, tra l'altro, tutte le attività immateriali che non costituissero espressione di beni giuridicamente tutelati. In quest'ottica per le imprese OIC non erano riallineabili l'avviamento o gli altri oneri pluriennali.

Quanto alle imprese IAS *adopter* vi era, poi, il dubbio che il riallineamento fosse precluso non soltanto per l'avviamento ma anche per le altre attività immateriali a vario titolo iscritte da tali imprese. Non era chiaro, ad esempio, se le imprese IAS avessero potuto riallineare attività immateriali cui non corrisponde un bene in senso giuridico ma che vengono rilevati a fronte dell'esistenza di rapporti contrattuali o di relazioni di fatto con altri soggetti (ad es., liste clienti, *right of use* iscritto ai sensi dell'IFRS 16 in presenza di contratti di locazione ordinaria dei beni, ecc.). E, più in generale, era controverso se potesse essere operato un riallineamento in relazione ai beni immateriali diversi per *nomen* e per valore di iscrizione rispetto a quelli che sarebbero stati evidenziati in bilancio da parte di un'impresa OIC come espressione di asset materiali o immateriali giuridicamente tutelati (si pensi ad un rapporto concessorio in cui, a fronte dei beni gratuitamente devolvibili che sarebbero stati rilevati in base ai principi contabili nazionali, un'impresa IAS abbia iscritto il diritto allo sfruttamento dell'infrastruttura così come previsto dall'IFRIC 12).

In questo contesto, il legislatore è intervenuto estendendo espressamente la facoltà di avvalersi del riallineamento all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma ha, cioè, voluto ammettere la possibilità di riallineare le divergenze tra valori contabili e fiscali in relazione a tutte le attività immateriali rilevate come tali in bilancio, prescindendo dal



requisito dell'esistenza di una specifica protezione giuridica, così come previsto, del resto, da altre discipline di riallineamento (cfr., in particolare, l'art. 176, comma 2 ter, del TUIR e l'art. 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008).

Preliminarmente va segnalato che, per quanto si tratti di una previsione collocata subito dopo il comma 8 dell'art. 110, che si occupa del riallineamento delle imprese IAS *adopter*, è da ritenersi che il nuovo comma 8 bis – in considerazione della genericità della sua formulazione – si rivolga a tutte le imprese e, cioè, non soltanto alle imprese IAS *adopter* ma anche a quelle che adottano i principi contabili nazionali.

Ciò posto, in base al nuovo comma 8-bis, le imprese OIC possono quindi innanzitutto avvalersi del riallineamento per i differenziali tra valore contabile e fiscale relativi all'avviamento. Si pensi, ad esempio, all'avviamento che sia stato iscritto a seguito dell'allocazione di un disavanzo da annullamento – in sede di una fusione per incorporazione di una società controllata – e che sia rimasto privo di rilevanza fiscale, in quanto la società incorporante non si sia avvalsa delle opzioni di riallineamento dei maggiori valori iscritti previste per le aggregazioni aziendali.

Sempre con riferimento alle imprese OIC, relativamente alle altre attività immateriali merita ricordare che l'Agenzia delle entrate, in relazione alla disciplina relativa all'art. 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008 – che, come è noto, consente di affrancare, tra l'altro, i maggiori valori iscritti a titolo di marchi, avviamento e altre attività immateriali a seguito di operazioni di aggregazione aziendale fiscalmente neutrali – ha ritenuto che il concetto di attività immateriale sia riferibile in linea di principio anche agli oneri pluriennali<sup>44</sup>. Poiché la norma in commento fa uso della medesima locuzione è da ritenersi che anche ai fini del riallineamento ex art. 110 la nozione di altre attività immateriali debba assumersi con la medesima ampiezza. È altrettanto vero però, sul piano pratico, che le ipotesi in cui gli oneri pluriennali possano risultare ancora iscritti in bilancio e non vi sia corrispondenza tra il valore di iscrizione e il corrispondente valore fiscale dovrebbero essere residuali<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/e del 2009 secondo cui *“sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione si ritiene che il legislatore abbia voluto ampliare l'ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento di cui al comma 10, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell'articolo 108 del TUIR (ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio”*.

<sup>45</sup> Va infatti considerato, al riguardo, che l'art. 108 comma 1 del TUIR prevede la possibilità di dedurre le spese pluriennali per la quota imputata in bilancio.

Venendo alle imprese IAS *adopter*, il nuovo comma 8-bis, certamente, determina un ampliamento dell'ambito oggettivo del riallineamento ancora più significativo.

Per tali imprese, infatti, al di là della fattispecie dell'avviamento – che riguarda sia i soggetti IAS/IFRS che le imprese OIC – il riferimento alle altre attività immateriali consente ora di riallineare i differenziali tra valori contabili e fiscali relativi, ad esempio, al cd. *Right of use* iscritto dall'impresa locataria ai sensi dell'IFRS 16, alla cd. lista clienti rilevata in esito ad una *business acquisition*, o al cd. diritto allo sfruttamento dell'infrastruttura evidenziato tra le attività immateriali da un'impresa concessionaria ai sensi dell'IFRIC 12.

Sempre in merito all'ambito oggettivo del riallineamento va ribadito che sono riallineabili i differenziali tra valori contabili e fiscali comunque generatesi.

Come già accennato, l'ambito oggettivo della disciplina di riallineamento, infatti, – sia per le imprese IAS *adopter* che per le imprese OIC – è definito dall'art. 14 della legge n. 342 del 2000 nonché dai relativi decreti di attuazione che sono anch'essi richiamati dall'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020. In particolare vale anche agli effetti dell'art. 110 il disposto dell'art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 che, con riferimento al regime di riallineamento dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000 specifica quanto segue: *“l'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo”* (sottolineatura nostra).

Il citato art. 10 chiarisce, cioè, non soltanto che l'opzione per il riallineamento può essere esercitata in via autonoma rispetto a quella relativa alla rivalutazione ma anche che tale opzione può riguardare tutte le divergenze tra valori contabili e fiscali, a prescindere dalle vicende che le abbiano generate.

Rilevano pertanto le divergenze sorte a seguito dell'iscrizione di maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali, cosa che può verificarsi in esito ad operazioni di aggregazione aziendale fiscalmente neutrali ovvero, per le imprese IAS *adopter*, a seguito di una FTA (*First Time Adoption*) o dell'adozione di un nuovo principio IAS/IFRS. Sono altresì riallineabili in base alla disciplina in esame anche i

disallineamenti emersi nelle ipotesi in cui, a parità di valore contabile, il valore fiscale si sia ridotto per effetto di deduzioni extracontabili degli ammortamenti<sup>46</sup>.

Questa ampiezza dell'ambito oggettivo del riallineamento ex art. 14 della legge n. 342 del 2000 è stata riconosciuta dalla stessa Agenzia delle entrate. Nella circolare n. 18/e del 2006 l'Agenzia ha affermato che il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori contabili risultino superiori rispetto a quelli fiscali, aggiungendo, a titolo esemplificativo, che sono riallineabili non solo le divergenze che siano scaturite da operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda fiscalmente neutrali, ma anche quelle derivanti da deduzioni extracontabili operate in base all'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR (cd. deduzioni da quadro EC)<sup>47</sup>.

In particolare, per le imprese IAS *adopter*, è da ritenersi che siano riallineabili anche le divergenze relative ai marchi e all'avviamento che si siano generate per effetto della deduzione in via extracontabile delle quote di ammortamento, così come previsto, ai fini IRES, dall'art. 103, comma 2 *bis*, del TUIR e, ai fini IRAP, dall'art. 5 del d.l.vo n. 446 del 1997.

Al riguardo taluno ha obiettato che in queste fattispecie la possibilità di avvalersi del riallineamento potrebbe essere messa in dubbio in considerazione del fatto che, per effetto delle successive deduzioni extracontabili delle quote di ammortamento, si verrebbero subito dopo a ricreare ulteriori divergenze di valore. Questo aspetto, tuttavia, non appare dirimente. Va considerato che la permanenza di una coincidenza tra valori contabili e fiscali non è un presupposto per poter fruire del riallineamento. Se, infatti, la presenza di un regime di deduzione extracontabile delle quote di ammortamento fosse idonea a precludere la possibilità di avvalersi del riallineamento, questa preclusione avrebbe dovuto operare evidentemente in relazione ad ogni altra disciplina di riallineamento e non solo con riguardo a quella in esame. Viceversa, poiché è pacifico - e riconosciuto anche dall'Agenzia delle entrate (cfr. le circolari n. 57/e del 2007 e 28/e del 2009) - che i soggetti IAS *adopter* possono riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili relativi ad un marchio o ad un avviamento iscritto in esito ad una operazione di aggregazione aziendale, a prescindere dal fatto che subito dopo si venga a ricreare una divergenza di valori per effetto delle successive deduzioni extracontabili operabili su tali cespiti, non parrebbero

<sup>46</sup> Appare quindi, indifferente che il disallineamento derivi dall'iscrizione di maggiori valori contabili ovvero dal ripristino di costi già ammortizzati o, ancora, da entrambi i fenomeni messi insieme.

<sup>47</sup> Lo stesso concetto è stato ribadito in successivi documenti di prassi, sia pure non riportando la medesima esemplificazione (cfr., da ultimo, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/e del 2017).

sussistere motivi sufficienti per ritenere che non possa valere altrettanto per quanto attiene alla disciplina in esame<sup>48</sup>.

Piuttosto, ci si potrebbe domandare se il riallineamento in esame possa operare anche quando, ad esempio, il costo storico, a sua volta, abbia trovato già riconoscimento fiscale per effetto di altra disciplina di riallineamento. Si pensi, ad esempio, al valore di avviamento che sia stato affrancato in precedenza da una impresa IAS *adopter*, a seguito di un'operazione di aggregazione aziendale, ex art. 176, comma 2 ter, TUIR e in relazione al quale si sia venuto successivamente a determinare un disallineamento tra valore contabile e fiscale per effetto delle deduzioni extracontabili delle quote di ammortamento.

Il tema è fonte di discussione.

A stretto rigore, sulla base delle norme vigenti, anche in queste ipotesi non parrebbero sussistere – ad un primo esame – specifici divieti ad accedere al riallineamento, soprattutto se si considera che anche in relazione ad altre discipline di riallineamento si è ritenuto che in relazione al medesimo cespite, sussistendone i presupposti, sia possibile effettuare un nuovo riallineamento in successione rispetto a quello precedente (si pensi al caso in cui un cespite oggetto di un primo riallineamento ex art.

<sup>48</sup> Sotto altro profilo altri hanno sollevato dubbi sulla possibilità di accedere al riallineamento osservando che le divergenze di valore relative all'avviamento e ai marchi posseduti da imprese IAS *adopter* sono state definite dall'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 33/e del 2009 (par. 4.1), come divergenze di natura strutturale.

Senonché, nella circolare n. 33/e del 2009 l'Agenzia parla di divergenze di natura strutturale per indicare quelle divergenze che non possono essere oggetto del particolare riallineamento previsto dall'art. 15, commi 1-9 del d.l. n. 185 del 2008 relativo alle operazioni pregresse che a seguito della FTA o dell'adozione di nuovi principi contabili siano diversamente qualificate, imputate temporalmente e classificate. Con questa locuzione si intendeva chiarire che tale riallineamento non può riguardare quelle divergenze di valore che si sarebbero comunque venute a generare anche qualora l'operazione fosse stata rappresentata fiscalmente fin dall'origine secondo i nuovi criteri contabili, avesse cioè avuto una rilevanza fiscale in base al cd. principio di derivazione rafforzata dalle risultanze di bilancio.

È in quest'ottica che nella circolare n. 33/e del 2009 l'Agenzia osserva che “il nuovo sistema basato sulla “derivazione rafforzata” non elimina tutte le possibili divergenze tra i valori civili ed i valori fiscali degli elementi patrimoniali dell'impresa, in quanto anche le vigenti disposizioni fiscali non danno piena rilevanza a tutte le rappresentazioni di bilancio” e che sono pertanto disallineamenti di valore “strutturali” non solo quelli che derivano dalle deduzioni di ammortamenti extracontabili ma anche quelli relativi “agli ammortamenti di beni materiali deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari” e “agli accantonamenti al TFR deducibili nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni legislative e contrattuali” (cfr. il par. 4).

Sembra pertanto logico che i ragionamenti svolti in relazione al regime opzionale di riallineamento delle operazioni pregresse diversamente qualificate (e ai limiti del principio di derivazione rafforzata) non possano interferire sull'ambito di applicazione di una disciplina di riallineamento, come quella in esame, che ha invece ad oggetto le divergenze di valore comunque venutesi a determinare.

176, comma 2-ter, sia ulteriormente oggetto – come è accaduto in passato – di una nuova disciplina di riallineamento per effetto di una nuova aggregazione aziendale). D'altra parte, questa conclusione appare coerente con il principio secondo cui il costo storico risultante da un riallineamento ha, ai fini fiscali, la stessa valenza di quello risultante da un acquisto del bene presso terzi<sup>49</sup>.

Comunque, il tema per la sua rilevanza merita un chiarimento da parte dei competenti organi dell'Agenzia delle entrate.

In chiusura di questo paragrafo non possiamo non porre l'attenzione ad un aspetto fondamentale di questa disciplina di riallineamento che riguarda l'individuazione di quali siano le poste del bilancio da prendere in considerazione e l'importo da riallineare. Il tema assume particolare importanza per le imprese IAS/IFRS *adopter* le quali possono riallineare, come accennato, diverse attività immateriali quali, a titolo esemplificativo, il ROU (Right of Use), la lista clienti ecc. Proprio facendo riferimento al ROU, per esempio, secondo taluni, qualora il contratto di locazione (operativa) rilevato in base all'IFRS 16 sia soggetto al regime transitorio dell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 ai fini fiscali, l'impresa potrebbe, da un lato continuare a dedurre il canone di locazione e dall'altra parte, a seguito del riallineamento, potrebbe ottenere il riconoscimento dell'attività (ROU) iscritta in bilancio e scomputare dall'imponibile anche i relativi ammortamenti. Gli interessi passivi, invece, essendo pertinenti alla passività non riallineata continuerebbero a non avere alcun riconoscimento fiscale.

Altri ritengono che, in un'ipotesi del genere, il mantenimento della deduzione integrale dei canoni di locazione possa essere messa in dubbio perché in contrasto con la *ratio* della disciplina di riallineamento. Secondo questa chiave di lettura, che a nostro avviso non è priva di fondamento, il riallineamento intende conferire una rilevanza alle risultanze del bilancio, sicché l'esercizio dell'opzione determina anche l'eliminazione della rilevanza di quei componenti che sono alternativi e incompatibili rispetto alla rappresentazione contabile recepita fiscalmente tramite il riallineamento. In

<sup>49</sup> Semmai potrebbe porsi un dubbio ulteriore nel caso in cui, nel nostro esempio, l'impresa IAS *adopter* abbia fruito di un riallineamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008, in base al quale l'importo affrancato è deducibile per quote di ammortamento accelerate (un decimo o un quinto), mentre il regime ordinario per la deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento continua ad essere quello dei diciottesimi. In una fattispecie del genere taluno ha ipotizzato che il riallineamento in esame possa ripristinare – in qualche misura – gli ammortamenti deducibili in via accelerata. Al riguardo altri osservano, più prudentemente, che il riallineamento in esame non sembra idoneo a conseguire un *refreshing* degli effetti del riallineamento di cui all'art. 15, comma 10, ma è solo volto a ripristinare il costo ammortizzabile dell'avviamento in quanto tale, con il relativo coefficiente ordinario di ammortamento.

quest'ottica, poiché sul piano contabile il canone di locazione viene sostituito, in modo inscindibile, dall'ammortamento del ROU (Right of use) e dagli interessi passivi sulla passività finanziaria correlata all'iscrizione del ROU, la scelta di riallineare dovrebbe riguardare non solo il ROU ma anche la passività e dovrebbe quindi avere ad oggetto l'eventuale saldo positivo tra questi due elementi. Ovviamente, questa tesi, che appare la più logica, comporta tuttavia come naturale conseguenza che l'opzione per il riallineamento in esame potrebbe risultare in concreto inaccessibile laddove, come accade nella più parte dei casi, il ROU e la passività finanziaria presentino valori coincidenti: non è possibile, infatti, riallineare importi a saldo zero o con saldo negativo.

Le considerazioni che precedono e, in particolare, l'adesione all'una o all'altra tesi sopra esposte, assumono rilevanza anche in altre fattispecie. Così, ad esempio, in relazione all'*intangible* iscritto ai sensi dell'IFRIC 12, pur avendo stabilito che questa attività è riallineabile permangono dubbi sulle modalità di quantificazione dell'importo riallineabile, specie laddove il disallineamento derivi dalla stessa adozione dell'IFRIC 12 (e sempreché, come è ovvio, non sia stata già esercitata l'opzione di riallineamento di cui all'art.15 del d.l. n. 185 del 2008 prevista in caso di adozione di nuovi principi contabili). In questo caso, non è chiaro se debba confrontarsi il valore contabile dell'*intangible* con quello dei beni gratuitamente devolvibili, materiali e immateriali, in precedenza iscritti in bilancio ovvero se, trattandosi di un bene prima inesistente e qualificato diversamente rispetto ai beni gratuitamente devolvibili, si debba partire da un valore fiscale pari a zero. In favore della prima soluzione depone il fatto che, in realtà, i beni preesistenti, così come l'*intangible*, traggono origine dallo stesso rapporto concessorio sottostante, sicché sembra logico che la fattispecie debba assumersi come una riclassificazione contabile che comporta il subentro dell'*intangible* nel valore fiscale degli asset che lo stesso intangibile ha sostituito. Del resto sembra poco ragionevole che *post* riallineamento possa coesistere l'intero valore fiscale dell'*intangible*, anche per la parte corrispondente ai beni di cui l'*intangible* ha preso il posto e il valore fiscale pregresso dei beni stessi, ancorché non più presenti in bilancio. Se, infatti, la finalità del riallineamento è quella di assicurare un'aderenza al bilancio sembra logico che debba operare sul saldo algebrico tra il valore fiscale degli asset non più presenti in bilancio e quelli che li hanno sostituiti.

Sempre a sostegno della prima soluzione si possono prendere in considerazione le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/e del 2011 per l'ipotesi di passaggio agli IAS/IFRS senza avvalersi del riallineamento; fattispecie in cui continuano ad applicarsi per le operazioni in corso le qualificazioni e le quantificazioni fiscali esistenti precedentemente al transito agli IAS/IFRS. Osserva al riguardo



l'Agenzia delle entrate che ai fini del rispetto del requisito della previa imputazione a conto economico si attribuiva una rilevanza ad ogni componente negativa derivante dalla nuova rappresentazione contabile della medesima operazione, anche ove si fosse trattato di una componente iscritta ad altro titolo e, dunque, qualificata contabilmente in modo diverso. Ciò a conferma del fatto che il valore fiscale delle attività non più presenti in bilancio si considerava sostanzialmente trasferito sugli altri elementi patrimoniali diversamente qualificati, tanto da considerare rilevante, poi, la relativa imputazione a conto economico.

Comunque, si tratta di un tema di estrema rilevanza e per maggiore chiarezza espositiva riprenderemo il discorso nel successivo paragrafo 3.5 relativo agli effetti del riallineamento.

#### **3.4. Modalità di determinazione e di versamento dell'imposta sostitutiva**

Con riferimento all'individuazione dell'importo da riallineare, l'art. 14 della legge n. 342 del 2000 – richiamato dall'art. 110 del d.l. 104 del 2020 – stabilisce, in termini generali, che possono essere affrancate le divergenze di valore risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'Agenzia delle entrate in passato ha precisato che i disallineamenti in questione devono essere ancora presenti al termine dell'esercizio successivo e che occorre tener conto dei successivi decrementi delle divergenze iniziali verificatisi in tale esercizio (e cioè, nel nostro caso, durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020). Qualora cioè i disallineamenti in questione esistenti all'inizio dell'esercizio 2020 si siano nel frattempo riassorbiti l'opzione dovrà quindi riguardare ovviamente le sole divergenze residue in modo da poter giungere a fine esercizio ad una coincidenza tra valori contabili e fiscali<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Si pensi, ad esempio, ad un bene con costo storico di 100 che in passato sia stato ammortizzato ai fini contabili per 50 e ai fini fiscali per 80 e che presenti quindi, un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale di 30. A questo punto, se il bene in questione nel corso del 2020 venisse svalutato (con una svalutazione irrilevante fiscalmente) per 10 il disallineamento iniziale si riassorbirebbe in misura corrispondente con la conseguenza di ridurre la divergenza riallineabile a 20. In questo modo è possibile ottenere una coincidenza tra valore contabile netto ( $100-50-10=40$ ) e valore fiscale netto ( $100-80+20=40$ ) del bene al 31.12.2020.

Si pensi ancora ad un bene che sia stato iscritto al *fair value* di 1000 alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, rimanendo privo di rilevanza fiscale e che, al termine dell'esercizio successivo, si sia ridotto a 900.

Viceversa, un discorso più articolato va fatto in relazione alla possibilità di computare ai fini della determinazione dell'importo riallineabile non solo le riduzioni ma anche gli incrementi registratisi, nell'esercizio di riferimento, rispetto ai disallineamenti iniziali.

Questa possibilità è ammessa espressamente per le partecipazioni rilevate in bilancio con l'*equity method*. L'art. 10, comma 3, del d.m. n. 162 del 2001 dispone espressamente che rilevano anche le divergenze di valore residue esistenti al termine dell'esercizio nella cui dichiarazione si opta per il riallineamento, e non (solo) quelle già esistenti al termine dell'esercizio precedente<sup>51</sup>. Poiché il citato art. 10 non distingue tra decrementi e incrementi dei disallineamenti iniziali, con riferimento alle partecipazioni anche questi ultimi possono essere computati ai fini della determinazione dell'importo da riallineare.

Meno chiaro è se questa stessa possibilità possa estendersi anche ad altre fattispecie.

In passato l'Agenzia (cfr. la risoluzione n. 198/e del 2001) si è espressa in senso restrittivo ritenendo che non fossero riallineabili, ad esempio, le divergenze generatesi per effetto della deduzione di ammortamenti anticipati operata nello stesso esercizio di riferimento del riallineamento (ossia nell'esercizio nella cui dichiarazione venga esercitata l'opzione di riallineamento) ritenendo che si trattasse di disallineamenti di nuova formazione e non di disallineamenti già iscritti al termine dell'esercizio precedente.

La stessa Agenzia delle entrate, tuttavia ha ammesso la possibilità di tener conto delle divergenze tra valori contabili e fiscali dovuti all'applicazione del criterio del *fair value* (cfr. la circolare n. 18/e del 2006)<sup>52</sup>. Come è noto, per sua natura questo criterio – al pari dell'*equity method* – è caratterizzato da oscillazioni di valore che sono idonee non solo a ridurre ma anche ad aumentare il disallineamento iniziale. In quest'ottica, sembrerebbe assai poco sistematico ammettere che gli incrementi dei disallineamenti possano essere riallineati, in relazione alle partecipazioni, quando derivano

<sup>51</sup> Recita, infatti, l'art. 10 del d.m. 162 del 2001 che “3. Per le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regime dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1”.

<sup>52</sup> Nella circolare n.18/e del 2006 l'Agenzia delle entrate si esprimeva a favore della “possibilità di fruire delle disposizioni in esame da parte dei soggetti che, applicando per la prima volta i principi contabili internazionali nel bilancio relativo al 2005 (First Time Adoption - FTA), intendano dare rilievo fiscale ai maggiori valori che emergono in bilancio per effetto dell'adozione del criterio del *fair value* rispetto a quello del costo.”



dall'applicazione dell'*equity method* e non anche quando derivano dall'applicazione del criterio di valutazione del *fair value*. Potrebbe cioè risultare poco coerente ipotizzare che ciò che vale per le partecipazioni iscritte al *fair value* non possa applicarsi ad altri asset valutati con il medesimo criterio (es. immobili di investimento valutati al *fair value* ex IAS 40).

Sembrerebbe perciò più razionale riconoscere che la previsione relativa alle partecipazioni costituisca espressione di un principio più generale applicabile anche agli eventuali incrementi dei disallineamenti relativi ad altri cespiti, sempreché tali incrementi – così come accade nel caso del criterio dell'*equity method* – non siano dovuti a scelte compiute dall'impresa nell'esercizio di riferimento ma a criteri contabili di valutazione già adottati in passato, venendosi perciò a determinare in modo indipendente dalla volontà della singola impresa<sup>53</sup>.

Analogamente a quanto visto per la rivalutazione, cioè, anche per il riallineamento il requisito della presenza dei disallineamenti al termine dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento ha la finalità di evitare che l'importo del riallineamento venga deliberatamente aumentato. La finalità sottesa a questo riferimento, dunque, è comunque conseguita laddove l'incremento del disallineamento sia un effetto indipendente dalla volontà della singola impresa.

Questa soluzione peraltro sarebbe anche più in linea con lo scopo della disciplina del riallineamento che, come è noto, si propone di operare in modo complementare rispetto alla rivalutazione. La stessa Agenzia delle entrate ha evidenziato che in caso di esercizio congiunto della rivalutazione e del riallineamento, il riallineamento consente di eliminare il divario tra valore contabile e fiscale mentre la rivalutazione permette di attribuire rilevanza fiscale all'ulteriore differenza, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti. In coerenza con questa premessa, così come la rivalutazione opera in relazione ai maggiori valori iscritti nell'esercizio 2020, anche il riallineamento dovrebbe comunque, in linea di principio, tener conto dei disallineamenti residui al termine del 2020, anche quando si vengano eventualmente ad incrementare.

Il punto, in ogni caso, meriterebbe un chiarimento da parte degli organi competenti.

<sup>53</sup> Lo stesso principio dovrebbe valere anche nel caso in cui l'incremento discenda automaticamente dall'applicazione di regole fiscali, come nel caso della deduzione extracontabile delle quote di ammortamento dei marchi e dell'avviamento prevista per le imprese IAS *adopter* (art. 103, comma 3-bis, del TUIR e art. 5 del d.l.vo n. 446 del 1997).

L'opzione per il riallineamento va esercitata necessariamente per l'intero differenziale tra valore contabile e fiscale. Pertanto, mentre la rivalutazione può essere attuata assumendo anche un valore intermedio rispetto al limite massimo del valore di mercato, il riallineamento non può operare in modo parziale<sup>54</sup>.

Il differenziale in questione, inoltre, si ricava dal confronto tra il valore contabile netto e il valore fiscale netto relativo al medesimo bene, fermo restando che, come già accennato, l'opzione per il riallineamento può essere esercitata per singolo bene.

Partendo da questa premessa, un problema che si è già posto in relazione a precedenti leggi di rivalutazione - e che può riproporsi con riguardo a quella in esame - riguarda l'ipotesi in cui il differenziale tra valore contabile e fiscale riscontrabile ai fini dell'IRES sia di importo differente rispetto a quello rilevante ai fini dell'IRAP.

Si pensi, ad esempio ad un cespite che presenti un costo storico di 100 e un fondo ammortamento fiscale pari a 40 ai fini dell'IRES e a 50 ai fini dell'IRAP, con una differenza dovuta al fatto che ai soli fini dell'IRES sono state riprese a tassazione quote di ammortamento per 10 – in quanto eccedenti i limiti tabellari – mentre invece ai fini dell'IRAP le stesse quote sono state dedotte per derivazione così come imputate in bilancio. Si assuma altresì che il medesimo cespite, a seguito di una operazione di aggregazione aziendale abbia visto incrementarsi il costo storico da 100 a 200, mantenendo il valore contabile del fondo ammortamento a 50 e portando, dunque, il disallineamento IRES a 90 (150-60) e il disallineamento IRAP a 100 (150-50).

In relazione a fattispecie di questo tipo, in passato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che fosse possibile avvalersi della disciplina del riallineamento anche solo per il differenziale IRES senza prendere in considerazione l'eventuale maggior differenziale rilevante ai fini dell'IRAP. Ciò a motivo del fatto che sarebbe stato incongruente imporre l'applicazione di un'imposta sostitutiva su un differenziale normalmente soggetto ad IRAP con una aliquota ordinaria inferiore<sup>55</sup>. Con riguardo alla disciplina in

<sup>54</sup> Sul punto, comunque, si vedano anche le considerazioni di cui al paragrafo 3.6

<sup>55</sup> Cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/e del 2014 in cui si afferma quanto segue: "Si evidenzia, al riguardo, che nell'ipotesi in cui il disallineamento tra il valore fiscale IRES e quello contabile è inferiore rispetto al disallineamento IRAP, il contribuente può riallineare solo il differenziale tra il valore IRES e quello contabile. In tali, casi, infatti il contribuente potrebbe non avere convenienza a riallineare anche il differenziale IRES-IRAP, considerato che in tal caso l'imposta sostitutiva versata sul predetto differenziale è maggiore rispetto a quella ordinaria IRAP.

Si pensi, ad esempio, ad un disallineamento IRES- contabile pari a 100 a fronte di un disallineamento IRAP- contabile pari a 120. In tal caso, il contribuente può decidere di riallineare solo il differenziale IRES di 100 (differenza tra valore fiscale IRES e valore contabile) senza la necessità di dover versare

esame questa incongruenza potrebbe ritenersi, *prima facie*, non più sussistente ove si tenga conto del fatto che l'imposta sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili è caratterizzata da un'aliquota (3%) che risulta generalmente essere inferiore rispetto a quella ordinaria IRAP (3,9%). Si fa tuttavia presente, anzitutto, che esistono situazioni in cui l'aliquota effettiva dell'IRAP risulta inferiore al 3% e, altresì, che anche laddove trovi applicazione l'aliquota IRAP ordinaria del 3,9% potrebbe comunque non essere conveniente riallineare pagando il 3% di imposta sostitutiva a fronte delle future quote di ammortamento deducibili, appunto, al 3,9%; e ciò fosse solo per il conseguente effetto finanziario (dovuto all'anticipazione dell'imposta sostitutiva a fronte del risparmio derivante dalla deduzione degli ammortamenti diluito in un periodo di tempo che potrebbe risultare molto lungo). In questo senso, sembra logico ritenere che, anche nell'ambito della disciplina in esame, in presenza di un disallineamento IRAP superiore a quello IRES, continuino a valere le ricordate indicazioni dell'Agenzia. In altri termini, se si aderisce a questa tesi, le imprese potrebbero limitarsi a riallineare il minore importo emergente ai fini dell'IRES. Laddove poi i contribuenti volessero facoltativamente riallineare anche la parte di disallineamento valevole ai soli fini dell'IRAP, si pongono le questioni interpretative che abbiamo già segnalato in precedenza (vedi nota 40).

Come già detto, una volta determinato l'importo da riallineare, su tale importo è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali con aliquota del 3%. L'imposta va versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per l'imposta dovuta in caso di rivalutazione e, cioè, in tre rate annuali da pagare – senza aggiunta di interessi – entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

### 3.5. Effetti del riallineamento

A differenza di quanto previsto per la rivalutazione, la disciplina del riallineamento non contempla metodi particolari per l'imputazione dell'importo riallineato. Non sono cioè espressamente richiamate le tre modalità di rivalutazione che, come già ricordato, prevedono rispettivamente l'incremento proporzionale del costo storico e del fondo

---

*un'imposta sostitutiva (del 16 o del 12 percento) sull'importo di 20 che risulterebbe maggiore rispetto a quella ordinaria IRAP.*

*Nella diversa ipotesi in cui il disallineamento tra il valore fiscale IRAP e quello contabile è inferiore rispetto al disallineamento IRES- valore contabile, il contribuente deve, invece, riallineare l'intero differenziale tra il valore IRES e quello contabile. In tali, casi, infatti, non si realizza la situazione sopra evidenziata, vale a dire del versamento di un'imposta sostitutiva superiore a quella ordinaria”.*

ammortamento, l'incremento del solo costo storico ovvero la riduzione del fondo ammortamento.

L'assenza di queste regole è probabilmente dovuta al fatto che si intende dar rilievo alle vicende che hanno determinato il disallineamento affrancato.

Ad esempio, quando il maggior valore contabile dipende dalla deduzione in via extracontabile delle quote di ammortamento, il riallineamento opera in automatico come riduzione del fondo fiscale eccedente rispetto a quello contabile. Non sembra cioè consentito, in un caso del genere, imputare il differenziale ad incremento del costo storico, perché non è questo l'elemento che ha determinato la divergenza tra valore contabile e fiscale<sup>56</sup>.

Analogamente, sembra logico che nell'ipotesi in cui il disallineamento derivi dall'iscrizione di maggiori valori sul costo storico di un bene che ha già un fondo ammortamento fiscalmente riconosciuto, l'importo del disallineamento non possa che essere imputato ad incremento del costo storico (senza poter essere imputato, ad esempio, a rettifica del fondo ammortamento preesistente ovvero ad incremento proporzionale del costo e del fondo ammortamento).

Meno chiara è però l'ipotesi in cui il differenziale tra valore contabile e fiscale sia la somma algebrica, al contempo, di importi iscritti ad incremento del costo storico e di fondi ammortamento non dedotti. Si pensi, ad esempio, ad un cespite iscritto *ex novo* per 1000 a seguito di un'aggregazione aziendale fiscalmente neutrale che abbia dato luogo allo stanziamento di quote di ammortamento non dedotte per 700, donde un disallineamento tra valore contabile netto e valore fiscale di 300.

Secondo una prima tesi anche in casi del genere l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva dovrebbe essere imputato unicamente ad incremento del costo storico rimanendo perciò definitivamente irrilevante, ai fini fiscali, la parte del costo storico nel frattempo già ammortizzata<sup>57</sup>. Questa impostazione, dunque, finisce per equiparare

<sup>56</sup> Cfr. par. 3.3..

<sup>57</sup> Questo è quanto accade, ad esempio, in caso di riallineamento di maggiori valori iscritti a seguito di aggregazioni aziendali ai sensi dell'art. 176, comma 2 *ter*, del TUIR, in considerazione del fatto che in tali fattispecie l'importo affrancato è da imputarsi in ogni caso ad incremento del costo storico (cfr. la relazione illustrativa al decreto attuativo 27 luglio 2008). Tuttavia, si osserva anche in dottrina che questa presa di posizione della relazione in parola si poteva spiegare nel fatto che tale riallineamento poteva essere pure parziale; sicché l'importo affrancato andava ad imputarsi *sic et simpliciter* sul costo storico. Nella disciplina in esame, invece, il riallineamento è obbligatoriamente integrale proprio per aderire pienamente alle risultanze del bilancio.

l'ammortamento non dedotto ad un *impairment* del costo storico. In pratica, nel nostro esempio, il riallineamento di 300 darebbe luogo al riconoscimento di un costo storico di pari importo da assumere come base di computo dei futuri ammortamenti.

Secondo altri, invece, in un caso del genere l'importo oggetto di riallineamento dovrebbe essere imputato ad entrambe le componenti che hanno concorso a determinare il saldo algebrico e, cioè, tanto al costo storico quanto al fondo ammortamento. In quest'ottica, nel nostro esempio, l'affrancamento del differenziale di 300 potrebbe determinare contestualmente il riconoscimento fiscale sia del costo storico di 1000 che del fondo ammortamento per 700.

In favore di quest'ultima soluzione si può anche osservare che il riconoscimento di entrambe le componenti (costo e fondo ammortamento) è una soluzione coerente rispetto a quanto può verificarsi in caso di rivalutazione, dal momento che, come già ricordato, per effettuare la rivalutazione è consentito innalzare tanto il costo che il fondo ammortamento. Inoltre, solo questo criterio consente di ottenere un riallineamento effettivo tra valori contabili e fiscali non solo nell'esercizio con riferimento al quale venga operato, ma anche negli esercizi successivi perché permette di esaurire l'ammortamento fiscale del bene negli stessi termini previsti per il suo ammortamento civilistico. In questo senso l'opzione verrebbe ad assolvere alla sua funzione tipica che è quella *“di consentire alle imprese di riallineare i valori fiscali e civilistici dei beni e omogeneizzare per il futuro quindi le relative elaborazioni contabili e fiscali”*<sup>58</sup>.

Comunque, c'è una questione di fondo ancora più rilevante. In termini più generali, infatti, come abbiamo osservato nel precedente paragrafo 3.3., il punto nodale della disciplina di riallineamento in esame riguarda la corretta identificazione di tutte le componenti di bilancio che risultano investite di questo regime.

È vero, infatti, che il presupposto per avvalersi dell'opzione è la presenza di una divergenza di valori già esistente nell'esercizio precedente e che perdura in quello con riferimento al quale il riallineamento è operato. Tuttavia, il regime in esame è pur sempre un regime di riallineamento alle risultanze del bilancio che – come nelle altre fattispecie di riallineamento – può richiedere di dover individuare i differenziali di valore

<sup>58</sup> Va poi considerato che il duplice riconoscimento, del costo e del fondo ammortamento, mediante il pagamento di un importo basato su un saldo algebrico si verifica anche in altre fattispecie. Ad esempio, attraverso l'opzione di riallineamento per le operazioni pregresse previsto dall'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008, le imprese IAS *adopter* hanno potuto ottenere, per le fattispecie di cd. leasing traslativo già rilevate ai sensi dello IAS 17, il riconoscimento fiscale del costo storico e del fondo ammortamento già stanziato in bilancio, oltre a quello della correlata passività finanziaria.

come saldo algebrico, tenendo in debita considerazione quale sia la genesi del disallineamento.

Al pari di altre discipline di riallineamento, infatti, non sembra possibile che l'opzione ex art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 consenta di mantenere la deduzione di componenti relative ad attività non più presenti in bilancio e, al contempo, di ottenere la deduzione di componenti relative alle attività iscritte in sostituzione delle prime. Così, ad esempio, parrebbe asistemático che in presenza di una riclassificazione contabile, a seguito di un'aggregazione aziendale, di una voce avviamento preesistente in un altro *intangibile* a vita definita (es. lista clienti), il riallineamento in esame possa avvenire assumendo che la nuova attività abbia un valore fiscale di partenza pari a zero e che l'impresa conservi altresì, ai soli fini fiscali, l'attività cancellata. L'importo da riallineare viene a dipendere dalle modalità con le quali si è formata la divergenza e, in presenza di una riclassificazione contabile, sembra logico che debba assumere come valore di partenza quello dell'attività iscritta in precedenza; d'altro canto, anche in questa ottica potrebbe essere letto il già citato art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 laddove stabilisce che il regime di riallineamento è applicabile *“per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo”* (nostra sottolineatura).

Analogamente, in caso di adozione di un nuovo principio contabile, per attuare un corretto riallineamento delle differenze di valore relative alle attività di nuova iscrizione si dovrebbe tener conto anche degli elementi del passivo che sono inscindibilmente connessi con l'iscrizione di tali attività, con la conseguenza che, laddove il saldo algebrico fosse pari a zero o negativo, l'opzione in esame risulterebbe preclusa.

Anche su questa tematica, che tocca aspetti di carattere generale e di principio, è auspicabile che gli organi competenti forniscano gli opportuni chiarimenti.

Come già visto in relazione alla rivalutazione, i differenziali oggetto di riallineamento vengono riconosciuti a partire dal 2021 ai fini della deduzione delle quote di ammortamento.

Tuttavia, ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo gli effetti del riallineamento si consolidano solo dopo il decorso di un periodo di sorveglianza. In caso di cessione anticipata del bene riallineato, infatti, le plus/minusvalenze realizzate vanno determinate sulla base dei valori fiscali originari.

Il periodo di sorveglianza rilevante ai fini del riallineamento non è espressamente disciplinato dall'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020, tenuto conto che il comma 5 del citato



art. 110 si occupa del solo periodo di sorveglianza relativo all'ipotesi di rivalutazione, Tuttavia lo stesso art. 110 richiama, tra l'altro – in quanto compatibili – le disposizioni, il d.m. n. 86 del 2002 che all'art. 3 contempla la necessità di osservare un periodo di sorveglianza anche nel caso di esercizio dell'opzione di riallineamento. Per motivi di coerenza sistematica è da ritenersi che il periodo in questione abbia la stessa estensione di quello previsto in caso di rivalutazione. Di conseguenza, ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze realizzate, gli effetti del riallineamento si consolidano ed è possibile far valere i valori affrancati in caso di realizzo solo a partire dall'inizio del quarto esercizio successivo (2024) rispetto a quello di riferimento del riallineamento (2020).

Naturalmente, anche in caso di riallineamento, così come abbiamo già visto per la rivalutazione il venir meno degli effetti dell'opzione in caso di realizzo del bene comporta il riaccredito dell'imposta sostitutiva – per la parte riferibile al bene riallineato – e la liberazione della riserva in sospensione d'imposta<sup>59</sup>.

Al di là degli effetti fiscali, come accennato, il riallineamento può dar luogo ad importanti conseguenze sul piano contabile.

Come è noto, l'iscrizione di un bene per un valore contabile superiore rispetto a quello fiscale è normalmente accompagnata dalla contestuale rilevazione delle imposte differite passive al fine di tener conto delle maggiori imposte per IRES ed IRAP che si renderanno dovute per effetto di questo disallineamento.

È chiaro quindi che, in caso di riallineamento, si dovrà procedere, non solo alla contabilizzazione dell'imposta sostitutiva, ma anche alla cancellazione delle imposte differite passive rilevate in precedenza. L'effetto netto di questa duplice rilevazione si risolverà in un incremento del risultato d'esercizio, laddove il rilascio delle imposte differite venga effettuato a conto economico, ovvero in un incremento del patrimonio netto, qualora lo storno delle imposte differite venga operato a livello patrimoniale<sup>60 61</sup>.

<sup>59</sup> Per le attività immateriali che non sono beni in senso giuridico la cessione delle utilità che loro rappresentano può avvenire evidentemente solo in connessione ad altre attività correlate: in sostanza in sede di cessione dell'azienda o del ramo aziendale cui tali attività siano funzionalmente collegate.

<sup>60</sup> Nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/e del 2006 si osserva che ciò può accadere quando la stessa annotazione iniziale delle imposte differite passive sia stata effettuata con imputazione diretta a patrimonio (si pensi alle imposte differite passive rilevate in sede di *First Time Adoption*). Nel documento Banca d'Italia/Isvap/Consob del 21 febbraio 2008 viene precisato che il rilascio delle imposte differite passive rilevate in sede di FTA debba avvenire in contropartita del conto economico, per quelle attività e passività fiscali le cui variazioni sarebbero transitate, in costanza degli IAS/IFRS, a conto economico (es.



In questo contesto, peraltro, va considerato che, ripetiamo ancora, l'opzione per il riallineamento può essere esercitata anche in relazione all'avviamento.

Come è noto, per le imprese IAS *adopter*, non è prevista né consentita l'iscrizione di imposte differite passive in relazione all'avviamento iscritto a seguito di una *business acquisition*, neanche quando l'avviamento in questione sia privo di riconoscimento fiscale. Qualora, quindi, il riallineamento abbia ad oggetto l'avviamento iscritto da un'impresa IAS *adopter* si ripropone la medesima problematica già presa in considerazione in caso di ricorso ad altre discipline di riallineamento.

In particolare, poiché la fattispecie in esame è analoga a quella del riallineamento di un avviamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008, appare logico che gli effetti del riallineamento possano essere rilevati secondo uno dei tre metodi ammessi dal documento interpretativo Applicazione 1 dell'OIC n. 3 del febbraio 2009 e cioè, alternativamente: 1) limitandosi alla sola rilevazione a conto economico dell'imposta sostitutiva; 2) iscrivendo l'imposta sostitutiva e una attività per imposte anticipate corrispondente all'intero beneficio del riallineamento; 3) iscrivendo l'imposta sostitutiva come un'anticipazione delle future imposte correnti da rilasciare a conto economico negli esercizi futuri. Naturalmente, il maggior beneficio su conto economico dell'esercizio in cui venga effettuato il riallineamento si consegue adottando il metodo 2.

### 3.6. La costituzione della riserva vincolata

Analogamente a quanto accade in caso di rivalutazione, anche in caso di riallineamento si richiede l'apposizione di un vincolo su una riserva di importo corrispondente ai differenziali riallineati (al netto della relativa imposta sostitutiva).

Per effetto di tale vincolo, la riserva in questione è considerata una riserva in sospensione d'imposta e la sua distribuzione ai soci determina una tassazione per importo corrispondente – al lordo dell'imposta sostitutiva – sia presso la società che presso i soci percipienti (salvo, per questi ultimi, quanto diremo più oltre). La

---

svalutazione dei crediti deteriorati) e in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero state registrate, in costanza degli IAS/IFRS, nel patrimonio netto.

<sup>61</sup> Va precisato che il rilascio delle imposte differite passive sui disallineamenti potrebbe essere controbilanciato dallo stanziamento della fiscalità differita sulla riserva vincolata in sospensione di imposta. Tuttavia le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate quando vi siano scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci (Cfr. OIC 25 par. 64).

tassazione determina un riaccredito dell'imposta sostitutiva sul riallineamento nel frattempo versata.

La riserva può essere resa liberamente distribuibile mediante il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10% da corrispondere in tre rate annuali di pari importo con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per l'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione.

La particolarità che caratterizza la fattispecie del riallineamento è che, poiché questa opzione – a differenza della rivalutazione – opera solo sul piano fiscale, la riserva in questione va costituita tenendo conto delle poste di patrimonio netto già esistenti presso la stessa società che effettua il riallineamento.

Proprio da questo aspetto discendono una serie di questioni applicative che meritano un approfondimento.

Una prima tematica attiene all'individuazione delle poste del patrimonio netto che possono essere utilizzate per rispettare l'obbligo di costituzione della riserva vincolata da riallineamento.

A questo riguardo la legge n. 342 del 2000 e il d.m. n. 162 del 2001 si limitano a prevedere che, in caso di incapienza delle riserve utilizzabili, si possa apporre il vincolo anche sul capitale sociale<sup>62</sup>.

Il riferimento al capitale sociale lascia intendere che possano essere vincolate non solo le riserve di utili presenti in bilancio ma anche le riserve di capitale (es. riserve da sovrapprezzo, da versamenti a fondo perduto, ecc.).

È poi da ritenersi che il vincolo possa apporsi anche su riserve che siano già in tutto o in parte indisponibili ai fini civilistici. In questo senso, tra l'altro, depone il fatto che la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 18/e del 2006, ha chiarito che è possibile vincolare anche la riserva da FTA (*First Time Adoption*), ancorché si tratti di riserve indisponibili ai fini civilistici (cfr. l'art. 7 del d.l.vo n. 38 del 2005)

Viceversa, come è logico, non sembra possibile apporre un vincolo su riserve che sono già soggette ad un regime di sospensione d'imposta ad altro titolo ai fini fiscali<sup>63</sup>.

<sup>62</sup> Cfr. l'art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 secondo cui "4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale".

In questo quadro di riferimento ci si domanda se siano utilizzabili o meno, ai fini della costituzione del vincolo, anche le riserve positive di *cash flow hedge* ovvero quelle relative agli strumenti finanziari di debito valutati al *Fair Value through OCI* (FVTOCI) iscritte dalle imprese *IAS adopter*. In proposito, va considerato che le riserve in questione esprimono utili derivanti da atti valutativi che sono destinati a riversarsi a conto economico solo se e quando verranno effettivamente realizzati. Si tratta dunque di utili non definitivi e in corso di formazione. Per di più, ai fini fiscali, si tratta di utili in sospensione di imposta nel senso che gli utili imputati a riserva di patrimonio netto verranno ad assumere rilevanza fiscale se e nella misura in cui confluiranno a conto economico. Poiché le riserve da *cash flow hedge* e da FVTOCI esprimono già, sostanzialmente, utili in regime di sospensione di imposta, non sembrano idonee all'applicazione di un ulteriore vincolo di sospensione d'imposta derivante dall'applicazione della disciplina del riallineamento.

Detto ciò, per le riserve con saldo positivo, per simmetria, dovrebbero considerarsi irrilevanti ai fini dell'apposizione del vincolo anche le riserve di *cash flow hedge* e di FVTOCI che presentino un segno negativo, trattandosi di componenti valutative che ancora non si sono tradotte in perdite di esercizio e che ancora non hanno determinato una consumazione delle altre riserve di patrimonio netto presenti in bilancio.

Peraltro, con riferimento alle riserve di *cash flow hedge*, l'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c. conferma espressamente che si tratta di poste che, se di segno positivo, non hanno natura di utili né ai fini della distribuzione, dell'imputazione a capitale, dell'emissione di prestiti obbligazionari e della copertura delle perdite e che, se di segno negativo, non sono equiparabili alle perdite da ripianare<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Cfr., in senso conforme, la circolare n. 27/e del 2005 dell'Agenzia delle entrate con riferimento alle riserve rilevanti ai fini dell'apposizione del vincolo per masse richiesto dalla disciplina relativa alla deduzione extracontabile delle cd. eccedenze da quadro EC.

<sup>64</sup> Cfr. l'art. 2426, comma 1, punto 11 bis: "*Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*".

Come osservato nella nostra circolare n. 14 del 2017, questa previsione – che è stata introdotta dal d.l.vo n. 139 del 2015 – è certamente valida per le imprese OIC mentre per le imprese *IAS adopter* avrebbe richiesto un intervento di coordinamento normativo. L'art. 6 del d.l.vo n. 38 del 2005, infatti, prevede per le riserve di *cash flow hedge* un mero regime di indisponibilità che di per sé non esclude una loro rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme che assumono il patrimonio netto a parametro di riferimento. In via interpretativa, tuttavia si potrebbe ritenere che i limiti di rilevanza delle riserve di *cash flow hedge* stabiliti

Tra le voci di patrimonio netto da assumere ai fini dell'apposizione del vincolo sembra logico che debba tenersi conto anche dell'utile dell'esercizio 2020. Va infatti ricordato che nella circolare n. 18/e del 2006 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che può assumere rilevanza ai fini dell'apposizione del vincolo anche la parte dell'utile di esercizio corrispondente alle imposte differite passive che vengano rilasciate a conto economico a seguito del riallineamento<sup>65</sup>. In considerazione di ciò è da ritenersi che, a maggior ragione, possa tenersi conto anche della parte dell'utile di esercizio non riferibile agli effetti del riallineamento.

Quanto alle perdite di esercizio (o alle perdite pregresse) è da ritenersi che il relativo ammontare determini di per sé una riduzione delle riserve complessivamente utilizzabili per l'apposizione del vincolo, anche se la copertura formale delle perdite in questione non sia ancora avvenuta<sup>66</sup>.

Una volta definite le poste del patrimonio netto utilizzabili, occorre soffermare l'attenzione sulle modalità e i termini da osservare per la costituzione della riserva vincolata.

---

dall'art. 2426, comma 1, n. 11 *bis* siano validi anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali in considerazione del fatto che le funzioni organizzative del bilancio, anche per i soggetti IAS *adopter*, sono comunque presidiate dal codice civile.

<sup>65</sup> Si osserva nella circolare 18/e del 2006: *“Le imprese che in sede di FTA hanno iscritto in bilancio riserve da FTA al netto delle passività per imposte differite (37,5 per cento) e che decidono di avvalersi della disciplina del riallineamento devono procedere all'eliminazione di tali imposte. In questa ipotesi, secondo corretti principi contabili, tale eliminazione avviene mediante accredito della stessa riserva da FTA, senza transito a conto economico. Qualora tale eliminazione avvenga mediante il transito a conto economico, si pone, il problema di adeguare la riserva per rispettare la prescrizione dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 86 del 2002 secondo il quale la riserva deve essere di importo pari al maggior valore corrispondente a quello iscritto sui beni al netto dell'imposta sostitutiva (12 per cento).*

*Nella ipotesi prospettata si ritiene che la condizione possa essere rispettata sia apponendo il vincolo su altre riserve disponibili sia accantonando a riserva la quota di utile d'esercizio derivante dalla eliminazione della imposte differite” (sottolineatura nostra).*

<sup>66</sup> Peraltro, in presenza di perdite di esercizio, come pure laddove vi siano perdite pregresse non ancora ripianate, si pone il problema di stabilire quali siano i criteri di consumazione del patrimonio netto esistente ai fini della verifica del requisito della sussistenza di riserve capienti.

In particolare, ci si domanda se le perdite in questione possano essere imputate alle riserve in sospensione di imposta già presenti in bilancio – e quindi non utilizzabili – in modo da consentire l'apposizione del vincolo sulle altre poste del patrimonio netto.

In linea di principio, questa facoltà dovrebbe essere riconosciuta qualora si ritenesse che la stessa impresa avrebbe potuto scegliere di utilizzare prioritariamente le riserve in questione in caso di effettiva copertura delle perdite. Ancora una volta siamo in presenza di un punto delicato che meriterebbe un approfondimento.

In merito alle modalità, merita ricordare che l'Agenzia delle entrate nell'ammettere che possa farsi ricorso alle riserve da FTA ha anche affermato che ai fini dell'apposizione del vincolo non è necessaria una riclassificazione contabile ma è possibile effettuare una apposita indicazione nella nota integrativa, che è parte integrante del bilancio (cfr. la circolare 18/e del 2006)<sup>67</sup>. Sembra corretto ritenere che la stessa soluzione debba valere a maggior ragione quando venga utilizzato il capitale sociale. In termini più generali, il principio dovrebbe essere quello secondo cui in presenza di riserve che siano soggette a vincoli civilistici di indisponibilità tali da imporre di continuare a darne evidenza separata in bilancio, la riclassificazione contabile in apposita riserva può essere sostituita dall'apposizione di un vincolo in nota integrativa<sup>68</sup>.

Venendo ai termini per l'apposizione del vincolo, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 57/e del 2001 (e ripetute, da ultimo, nelle circolari 13/e del 2014 e 14/e del 2017<sup>69</sup>), il vincolo può essere istituito formalmente (con riclassificazione contabile o menzione in nota integrativa) anche in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale venga presentata la dichiarazione in cui si esercita l'opzione di riallineamento, e, cioè, nel bilancio relativo all'esercizio successivo (2021) rispetto a quello di riferimento (2020), sempreché nell'esercizio di riferimento vi siano poste di patrimonio netto (compreso eventualmente l'utile d'esercizio) per dare copertura all'importo riallineato.

<sup>67</sup> Osserva l'Agenzia: "Tale vincolo grava su una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, in misura pari ai maggiori valori iscritti al netto dell'imposta sostitutiva. Al riguardo, i soggetti IAS, che iscrivono in bilancio una riserva da FTA, possono ottemperare a tale obbligo evidenziando in nota integrativa la quota di riserva FTA vincolata ai sensi della legge in commento".

<sup>68</sup> Dovrebbe perciò, ad esempio, essere esclusa dall'obbligo di riclassificazione la riserva legale.

<sup>69</sup> Cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/e del 2017: "Si ricorda che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il pagamento della imposta sostitutiva avviene dopo l'approvazione del bilancio, è possibile fruire della disciplina del riallineamento anche se non sia stata stanziata l'apposita riserva in sede di approvazione del bilancio 2016.

In tale ipotesi la riserva dovrà comunque essere iscritta in bilancio entro l'esercizio successivo a quello di riferimento mediante delibera assembleare.

In tale circostanza, resta ferma la necessità che la riserva da vincolare sia già presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato il riallineamento dei maggiori valori (cfr. circolari n.13/E del 2014 e n.18/E del 2006)".

È da notare che questo termine per l'apposizione del vincolo prescinde dal fatto che gli effetti contabili del riallineamento (es. rilascio delle imposte differite passive) siano stati o meno già recepiti nel bilancio dell'esercizio di riferimento.

Occorre chiedersi a questo punto cosa accada laddove il capitale sociale e le riserve utilizzabili risultino di ammontare inferiore rispetto ai disallineamenti tra valori contabili e fiscali che si intendono riallineare.

A questo riguardo, in passato l'Agenzia ha in più occasioni sostenuto la tesi secondo cui, in caso di incapienza delle riserve l'opzione per il riallineamento sarebbe radicalmente inaccessibile<sup>70</sup>. È altrettanto vero, però, che la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 18/e del 2006 ha osservato che nel caso di opzione per il riallineamento delle deduzioni extracontabili già operate ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR (da quadro EC) il vincolo per masse previsto dalla stessa disciplina delle deduzioni extracontabili si potesse *tout court* trasferire sulla riserva da costituire ai sensi della disciplina dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000<sup>71</sup>. Senonché, come è noto, per le deduzioni extracontabili era previsto che qualora le riserve di patrimonio netto fossero divenute insufficienti a causa di perdite (sopravvenute) occorreva ricostituire il vincolo per masse attingendo agli utili futuri. Pertanto, l'affermazione dell'automatica sostituzione del vincolo per masse con il vincolo analitico sulla riserva da riallineamento lascia intendere che, qualora la riserva analitica fosse risultata di ammontare inferiore rispetto all'importo da riallineare si sarebbe comunque potuto procedere al riallineamento ed incrementare successivamente la riserva vincolata a valere sugli utili futuri, con un meccanismo analogo a quello previsto per il vincolo per masse relativo alle eccedenze da quadro EC<sup>72 73</sup>.

<sup>70</sup> Cfr. la circolare 13/e del 2014: *“Per converso, non sarà possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettua la rivalutazione non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare (cfr. circolare n. 18/E del 2006)”*.

<sup>71</sup> Cfr. la circolare n. 18/e del 2006: *“Al riguardo si ritiene che l'opzione per il riallineamento, una volta esercitata mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, elimina la differenza di valori e, a regime, fa venir meno (riassorbe) il disallineamento presente nel quadro EC. Nel periodo di sospensione degli effetti, il temporaneo disallineamento dovrà essere “gestito” mediante il trasferimento dello stesso nel quadro RV. È da ritenere, in particolare, che il vincolo di sospensione per masse sulle riserve di patrimonio netto previsto dall'art. 109 del TUIR per la copertura delle deduzioni extracontabili viene sostituito dal vincolo su una apposita riserva di patrimonio netto così come previsto dall'art. 14 della legge n. 342 del 2000”*.

<sup>72</sup> Questa tesi pone, però, delicati problemi interpretativi.

Occorre infatti tener conto delle fondamentali differenze che caratterizzano il regime delle riserve vincolate per massa a fronte delle eccedenze da quadro EC rispetto a quello della riserva in sospensione di imposta da riallineamento.

Nel contesto della disciplina del quadro EC, le perdite sopravvenute, pur consumando le riserve preesistenti, non eliminano il vincolo e impongono di provvedere alla sua ricostituzione attingendo agli utili futuri. Quest'obbligo, tuttavia, non è tale da rendere le riserve vincolate *sine die*, dal momento che la stessa disciplina del quadro EC prevede che il vincolo sulle riserve si riduca a seguito del riassorbimento



Il punto meriterebbe un chiarimento da parte degli organi competenti.

Sotto altro profilo, un tema ancor più delicato si pone in relazione all'ipotesi in cui il vincolo sia stato apposto su riserve di capitale e, in mancanza di affrancamento, tali riserve vengano distribuite ai soci facendo scattare una corrispondente tassazione.

Preliminarmente merita osservare che l'obbligo di istituire una riserva in sospensione di imposta anche in caso di riallineamento è stato istituito, probabilmente, ipotizzando che le fattispecie di riallineamento avessero ad oggetto l'iscrizione in bilancio di plusvalori a seguito di rivalutazioni rimaste privi di rilevanza fiscale in esercizi precedenti ovvero a seguito della mancata imputazione in bilancio di quote di ammortamento dedotte fiscalmente (con conseguente emersione anche in questo caso di maggiori utili di bilancio). In queste ipotesi la regola di apposizione di un vincolo sulle riserve è stata concepita assimilando la fattispecie del riallineamento a quella di una rivalutazione con la sola differenza che si sarebbe trattato di plusvalori contabili (e di utili corrispondenti) già manifestatisi in passato.

delle eccedenze stesse (come conseguenza del realizzo dei beni o dell'imputazione a conto economico di ammortamenti, accantonamenti, e rettifiche di valore non dedotti).

Nell'ambito della disciplina in esame, invece, vigono principi opposti. Da un lato non è previsto che la riserva in sospensione di imposta da riallineamento – al pari di quella da rivalutazione – si venga a riassorbire a seguito del realizzo dei maggiori valori riallineati (salvo ovviamente il caso di cessione dei beni durante il periodo di sorveglianza). Dall'altro lato, però, l'utilizzo della riserva da riallineamento a copertura perdite, è da considerarsi definitivo.

In considerazione di ciò, l'idea di poter attingere agli utili futuri per costituire il vincolo appare difficilmente conciliabile con la logica che permea la riserva da riallineamento.

Peraltro, è stato fatto notare in dottrina che questa tesi – secondo cui in caso di incapienza del patrimonio netto l'opzione per il riallineamento sarebbe preclusa – opera *tout court*, anche quando cioè il valore da riallineare risulta “scoperto” solo in minima parte (anche quando cioè il patrimonio netto esistente copre quasi interamente ma non completamente il riallineamento). Si fa osservare che gli effetti di questa rigida impostazione potrebbero essere mitigati ove si consentisse il riallineamento (almeno) fino a concorrenza del patrimonio (*rectius* fino a concorrenza della “copertura”). A tal fine sarebbe tuttavia opportuno, a nostro avviso, un intervento normativo o quanto meno un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria in tal senso.

<sup>73</sup> In dottrina è stato anche prospettato che l'opzione potrebbe in ogni caso essere esercitata qualora si proceda contestualmente al pagamento sia dell'imposta sostitutiva sul riallineamento (3%) che dell'imposta dovuta sull'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta (10%). Ciò in considerazione del fatto che la costituzione del vincolo avrebbe come unica funzione quella di “memorizzare” il *quantum* del prelievo dovuto in caso di successiva distribuzione ai soci e che questa esigenza verrebbe meno con il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa a tale prelievo. Questa tesi, non priva di fondamento quanto meno sotto il profilo logico, presuppone che sia possibile superare il dato letterale della norma affrancando una quota di riserva che, stante l'incapienza rispetto al riallineamento, non è presente in bilancio.



Pur ponendosi in quest'ottica – al di là del fatto che gli utili relativi ai plusvalori iscritti in passato potrebbero essere stati assorbiti dalle perdite – la soluzione di apporre un vincolo di sospensione d'imposta è già oggettivamente difficile da giustificare per i disallineamenti derivanti dall'iscrizione di maggiori valori in esito ad operazioni di aggregazione aziendale. In questo caso, infatti, i plusvalori contabili in molti casi riflettono corrispettivi effettivamente pagati a terzi e non utili trattenuti presso l'impresa (si pensi all'acquisto di una partecipazione, all'incorporazione e all'allocatione del disavanzo da annullamento).

Senonché, in base ad una applicazione letterale dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche qualora ai fini della costituzione del vincolo siano state utilizzate riserve di capitale (es. riserva di sovrapprezzo o capitale sociale) l'eventuale distribuzione della riserva in sospensione d'imposta potrebbe determinare non solo una ripresa a tassazione presso la società, ma anche una tassazione delle somme distribuite presso il socio, come se si trattasse di una distribuzione di utili<sup>74</sup>.

Questo effetto di trasformazione ai fini fiscali delle riserve di capitale in riserve di utili nell'attuale assetto normativo sarebbe fonte di forti distorsioni, dal momento che il socio che precedentemente abbia conferito capitale, dopo l'apposizione del vincolo, dovrebbe assoggettare comunque le somme ricevute al regime di tassazione dei dividendi rimanendo peraltro nell'impossibilità di svalutare con rilevanza fiscale il maggior costo della partecipazione corrispondente agli apporti effettuati e restituiti.

Sembrerebbe soluzione più razionale, allora, che i soci possano subire una tassazione delle somme distribuite come dividendo solo nelle ipotesi (e nella misura in cui) in cui la riserva in sospensione di imposta vincolata a seguito del riallineamento sia effettivamente costituita da riserve di utili<sup>75</sup>. Laddove invece si tratti di una riserva vincolata formata con riserve di capitale, ferma restando la tassazione presso la società, il socio manterrebbe fermo il regime impositivo della restituzione degli apporti. Questa soluzione interpretativa potrebbe essere invero avvalorata anche dal fatto che,

<sup>74</sup> L'art. 14 della legge n. 342 del 2000 fa rinvio alla disciplina del saldo da rivalutazione: "2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3".

L'art. 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, a sua volta, recita: "3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti".

<sup>75</sup> Naturalmente ci riferiamo al caso in cui le riserve di utili siano tali sia ai fini civilistici che ai fini fiscali.

---

in caso di costituzione del vincolo mediante l'utilizzo riserve di capitale e di successivo affrancamento con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, si dovrebbe ottenere il ripristino della situazione iniziale e, quindi, la rimozione del vincolo e il mantenimento della natura originaria delle riserve come riserve di capitale anche in sede di successiva distribuzione. Se così è, sembra eccessivo che una volta che la riserva vincolata venga assoggettata non già a tassazione sostitutiva ma a tassazione ordinaria presso la società a seguito proprio della distribuzione, si possano venire a determinare effetti anche sui soci tali da giustificare una trasformazione della natura delle somme ad essi distribuite.

Il punto, tuttavia, meriterebbe una conferma dagli organi competenti.

Il Direttore Generale

**Micossi**